

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»

ART. 1 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)	4
ART. 2 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)	4
ART. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR	22
ART. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo).....	23
ART. 5 (Misure in materia di regimi amministrativi)	25
ART. 6 (Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)	26
ART. 7 (Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)	28
ART. 8 (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)	31
ART. 9 (Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale).....	32
ART 10 (Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)	32
ART. 11 (Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)	34
ART. 12 (Misure urgenti in materia di microimprese)	39
ART. 13 (Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche).....	41
ART. 14 (Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti).....	42

ART. 15 (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare).....	43
ART. 16 (Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	44
ART. 17 (Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	46
ART. 18 (Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR).....	49
ART. 19 (Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito).....	54
ART. 20 (Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)	56
ART. 21 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR).....	58
ART. 22 (Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l’attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	62
ART. 23 (Disposizioni in materia di investimenti ferroviari relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	65
ART. 24 (Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell’Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR).....	69

ART. 25	
(Disposizioni per l’attuazione dell’Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell’Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)	77
ART. 26	
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)	78
ART. 27	
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)	79
ART. 28	
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione).....	82
ART. 29	
(Disposizioni finanziarie).....	86
ART. 30	
(Clausola di salvaguardia).....	88
ART. 31	
(Entrata in vigore).....	88
Allegato 1	Error! Bookmark not defined.
Allegato 2.....	Error! Bookmark not defined.

RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione normativa in esame è volta a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la definitiva attuazione, e, a tal fine, chiarisce il meccanismo volto a definire il tracciamento dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

Al **comma 1** onera i soggetti attuatori di interventi PNRR a rendere disponibile sul sistema ReGiS, entro il decimo giorno di ciascun mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento e il relativo stato di avanzamento al mese precedente.

Il **comma 2** onera le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dell'effettuazione dei necessari controlli in ordine alle misure di competenza anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi all'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi del sistema ReGiS.

A tenore, poi, del **comma 3**, la Ragioneria generale dello Stato provvede ad implementare le funzionalità del sistema Regis ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 e per il monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, potendosi, a tal fine, avvalere di società a prevalente partecipazione pubblica, tra cui Sogei S.p.A.

Il **comma 4** prevede la clausola di neutralità finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni interessate e i soggetti attuatori provvedono agli adempimenti prescritti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente, come espressamente indicato nella clausola di neutralità finanziaria fissata al comma 4.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi ai progetti di investimento e alle riforme inclusi nel PNRR nonché l'efficiente gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dalla normativa eurounitaria.

In tale contesto, il **comma 1**, in primo luogo, proroga al 31 dicembre 2026, laddove la relativa scadenza sia anteriore a tale, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alle Unità di missione per il PNRR (ovvero alle analoghe strutture di livello dirigenziale) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nonché alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. **In secondo luogo, il comma in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2029 della durata delle predette Unità di missione per il PNRR (o delle strutture equivalenti di livello dirigenziale generale), della medesima Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari**

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga, oltre a garantire la continuità amministrativa, rappresenta una soluzione economicamente più efficiente, in quanto consente la continuità dei contratti già in essere senza costi aggiuntivi di selezione e formazione, assicurando, al contempo, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa. Tali strutture continuano a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività connesse alla gestione degli interventi, anche successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano (31 dicembre 2026). Di conseguenza, viene estesa alla stessa data (31 dicembre 2029) anche la validità dei provvedimenti di comando, fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto riguardanti il personale assegnato alle suddette unità **e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.** L'obiettivo è garantire la piena operatività del personale già in servizio, salvo la possibilità per le amministrazioni di provenienza di richiedere la revoca dei provvedimenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, per assicurare continuità operativa, fino al 31 dicembre 2027 sarà possibile conferire incarichi dirigenziali, sia di livello generale che non generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo, **in ordine alla proroga degli incarichi dirigenziali fino al termine del 2026,** si osserva che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la proroga di detti contratti avviene a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente per il conferimento degli incarichi *de quibus* fino alla data del 31 dicembre 2026 e, in particolare, dalle previsioni normative istitutive della Struttura di Missione PNRR (articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023) e delle Unità di missione (o struttura dirigenziale equivalente) presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR (articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Quanto, invece, alla proroga delle citate Unità di missione, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri **e del Nucleo PNRR Stato-Regioni** sino al 2029 è stimata una **spesa pari ad euro 31.995.278,52 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029,** in linea con quanto già previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023, come modificato e rifinanziato dall'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2024 **e dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021** (per il dettaglio dei costi, si veda *infra*).

Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del successivo comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 con riguardo alle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e mediante ...per le restanti Unità di missione.

Il successivo **comma 2,** per rafforzare la capacità operativa della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'indizione, da parte della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, di un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 (pari a n. 65 unità di personale non dirigenziale), da concretizzare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, di 26 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale personale è prevista la destinazione in servizio presso la citata Struttura di missione. La disposizione, nel rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione, prevede, altresì, l'incremento della dotazione organica di personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 26 unità.

Tale incremento si rende necessario in ragione dell'insussistenza nell'attuale dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un corrispondente numero di posti disponibili nella categoria

A del relativo CCNL, necessari al fine di assicurare l'espletamento delle attività indicate dalla disposizione in rassegna.

Il **comma 3** autorizza la **spesa di 77.090,00 euro annui a decorrere dal 2027** ai fini della corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario per il nuovo personale assunto all'esito della procedura selettiva di cui al comma precedente.

Il **comma 4** reca la quantificazione e le fonti di finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti. I costi in questione sono da dettagliarsi come segue.

In primo luogo, relativamente all'anno 2026, sono da considerare i costi relativi all'espletamento della procedura concorsuale per l'assunzione di 24 unità di personale prevista dal comma 2 della norma in commento, tenuto conto che l'assunzione del nuovo personale – e, dunque, l'effettiva immissione in ruolo e presa di servizio – è espressamente stabilita a partire dal 1° gennaio 2027. Tale onere si ritiene quantificabile in complessivi **500.000 euro**, considerando, ai fini di tale stima, i costi mediamente sostenuti dall'Associazione FORMEZ per l'organizzazione e l'espletamento di un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di numero 24 unità di personale non dirigenziali, con un'unica sede di svolgimento dello stesso (Comune di Roma) ed ipotizzando la partecipazione di 20.000 candidati.

A decorrere dall'anno 2027 e sino all'anno 2029, invece, sono da prevedere i costi derivanti dalla proroga delle citate Unità di missione, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del **Nucleo PNRR Stato-Regioni**.

Tali voci, pertanto, determinano una spesa stimabile in **euro 31.995.278,52 complessivi per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**, da ripartirsi nel modo seguente:

- euro **17.577.000 annui** derivanti dalla proroga delle Unità di missione operanti presso le Amministrazioni centrali; tale importo tiene conto, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021 (norma istitutiva degli Uffici in discorso), esclusivamente degli oneri relativi agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in cui le dette Unità di missione si articolano, e non include anche i costi legati al personale in servizio, in quanto già immesso nei ruoli delle Amministrazioni di riferimento all'esito delle procedure di stabilizzazione da queste ultime espletate successivamente all'avvio dell'operatività degli Uffici in discorso. All'uopo, si rappresenta che, allo stato, risulta in servizio, presso le citate Unità di missione, un contingente complessivo di n. 71 unità di personale dirigenziale, di prima e seconda fascia, così ripartito:
 - n. 16 unità di personale dirigenziale di prima fascia;
 - n. 55 unità di personale dirigenziale di seconda fascia;
- euro **12.557.654,17 annui** conseguenti alla proroga della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, inclusivi degli oneri per il trattamento economico del relativo personale nonché quelli relativi al funzionamento della Struttura, compresi i costi di missione;
- euro **1.860.624,35 annui** derivanti dalla proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale importo è stato indicato in continuità con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 152 del 2021 (norma istitutiva del Nucleo) ed aggiornato alla luce del vigente contratto nazionale di settore (CCNL Funzioni centrali 2022-2024).

Infine, a **decorrere dall'anno 2030**, saranno da considerare esclusivamente gli oneri conseguenti all'erogazione del trattamento economico al personale assunto a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 2, che permarrà nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri anche

successivamente al 2029 e alla cessazione dell'operatività della Struttura di missione nella quale verranno dapprima destinati. Detti oneri sono quantificati in **euro 2.260.609,52 annui**.

Di seguito, le tabelle di dettaglio relative agli oneri riferibili alla Struttura di missione PNRR per gli anni 2027-2029 e agli oneri derivanti dall'assunzione del nuovo personale.

Tabella riepilogativa oneri complessivi riferibili alla Struttura di missione PNRR per gli anni 2027-2029

	NUMERO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO
Dirigente I° fascia	6	313.051,19	1.878.307,14
Dirigente II° fascia	12	176.576,08	2.118.912,96
Funzionario cat. A – Personale di prestito – costo medio	26	89.442,10	2.325.494,60
Funzionario cat. A – Personale di ruolo – costo medio	39	82.287,52	3.209.213,28
	(di cui 25 mediante concorso)		
Oneri di lavoro straordinario	65	2.965,00	192.725,00
Oneri connessi a buoni pasto	65	1.694,00	110.110,00
Esperti		50.000,00	700.000,00
Spese funzionamento e missione (20% oneri di personale)			2.022.891,19
Totale			12.557.654,17

Tabella riepilogativa oneri personale decorrenti dal 2030

	NUMERO	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Trattamento economico fondamentale ed accessorio – Costo medio	26	82.287,52	2.139.475,52
Oneri di lavoro straordinario (10 ore mensili pro-capite)	26	2.965,00	77.090,00
Oneri connessi a buoni pasto	26	1.694,00	44.044,00
Totale oneri annui			2.260.609,52

Quanto alle fonti di finanziamento, il comma 4 in esame chiarisce che per i costi relativi alle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 2, ad euro 14.418.278,52 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per la proroga della struttura di missione PNRR e del Nucleo PNRR Stato-Regioni e ad euro 2.260.610 a decorrere dall'anno 2030 per i costi relativi all'immissione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri di un contingente di n. 26 funzionari a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, mentre per i costi relativi alla proroga delle Unità di missione operanti presso le restanti amministrazioni centrali, pari a 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 si provvede mediante...

Il **comma 5**, modificando l'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, estende fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di conferimento degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì adeguate risorse finanziarie.

Il comma 6 assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5, pari a 3,65 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La quantificazione dei costi tiene conto del fatto che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano sottoscritti 39 contratti da esperti, di cui 16 aventi profilo *senior*, 14 aventi profilo *middle* e 9 aventi profilo *junior*.

Il decreto interministeriale del 26 giugno 2023 n. 203 e l'avviso permanente per l'invio di manifestazioni di interesse all'inserimento nella short list di esperti nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 152 del 2021 e dal D.M. 203 del 26.06.2023 n. 128178 del 3 agosto 2023 hanno individuato gli importi per ciascuna delle tre figure, stabilendo un compenso di 70.000 euro per le figure *senior*, di 55.000 euro per le figure *middle* e di 40.000 euro per le figure *junior*.

In relazione a quanto precede, il costo annuale per assicurare che possa operare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'intero anno 2026 lo stesso numero di esperti in essere al 2025 risulta essere pari a 2.250.000 euro.

PROFILO	N. ESPERTI	IMP. UNITARIO	TOTALE
Senior	16	70.000 €	1.120.000 €
Middle	14	55.000 €	770.000 €
junior	9	40.000 €	360.000 €
TOT	39	TOT	2.250.000 €

Inoltre, il comma 3 del decreto legislativo prefato autorizza altresì per le esigenze di funzionamento connesse alle attività del contingente di esperti, una spesa complessiva annuale di 1.400.000 euro.

Pertanto, la spesa complessiva per l'anno 2026 risulta pari a 3.650.000 euro.

Il **comma 7** dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Agli oneri di cui alla presente disposizione pari a euro 1.350.147,41 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con riferimento alle posizioni dirigenziali di livello generale, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 è previsto un costo totale annuo pari a **907.962,47 euro** (Tabella 1).

Tabella 1

STRUTTURA PNRR	Stipendio e 13^	Retribuzion e di posizione parte fissa (lordo dip.)	Retribuzion e di posizione parte variabile (lordo dip.)	Oneri a carico dell'Amministrazione sulla retribuzione di posizione	Retribuzion e di risultato (lordo Amm.)	Oneri a carico dell'Amministrazione sulla retribuzione di risultato	Totale spesa
Capo Dipartimento PNRR	63.807,87 €	42.598,20 €	94.000,00 €	76.915,85 €	30.051,60 €	9.826,87 €	317.200,39 €
Direzione Generale PNRR	63.807,87 €	42.598,20 €	85.021,70 €	73.469,98 €	22.971,58 €	7.511,71 €	295.381,04 €
Direzione Generale PNRR	63.807,87 €	42.598,20 €	85.021,70 €	73.469,98 €	22.971,58 €	7.511,71 €	295.381,04 €
TOTALE FONDO DIRIGENTI GENERALI PNRR							907.962,47 €

Con riferimento alle posizioni dirigenziali di livello non generale, per l'anno 2027 e fino al 2029, è previsto un **costo totale annuo pari a 442.184,94 euro** (Tabella 2).

Si segnala, infatti, che gli altri tre dirigenti non generali previsti ai sensi dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n. 80 del 2021 restano a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 17-*sexies*, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del predetto Dicastero.

Tabella 2

Ufficio	Fascia	Stipendio	Posizione fissa	Posizione variabile	Oneri e Irap su stipendio e posizione	Risultato minimo	Oneri e Irap sul risultato	Totale complessivo
UdM PNRR	1	50.005,77 €	14.515,11 €	32.900,00 €	37.390,13 €	9.483,02 €	3.100,95 €	147.394,98 €
UdM PNRR	1	50.005,77 €	14.515,11 €	32.900,00 €	37.390,13 €	9.483,02 €	3.100,95 €	147.394,98 €
UdM PNRR	1	50.005,77 €	14.515,11 €	32.900,00 €	37.390,13 €	9.483,02 €	3.100,95 €	147.394,98 €
TOTALE FONDO DIRIGENTI NON GENERALI PNRR								442.184,94 €

Il **comma 8** relativamente alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad estendere l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

Tale disposizione introduce una modifica di carattere tecnico-funzionale, che non incide sul quadro complessivo delle risorse già stanziato, ma ne consente un impiego più razionale ed efficiente. L'obiettivo è assicurare che le risorse assegnate possano effettivamente sostenere tutte le attività funzionali al presidio e alla corretta attuazione del PNRR, ivi incluse quelle di tipo operativo, logistico, organizzativo, istituzionale e relazionale.

Conseguentemente, le previsioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 9** è volto ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile, validazione delle rendicontazioni e monitoraggio procedurale degli interventi rientranti nella Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture ferroviarie), del PNRR. Nello

specifico, la norma autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026 per potenziare le strutture preposte ai controlli di II livello e al monitoraggio fisico-finanziario degli investimenti.

L'onere complessivo, quantificato in euro 700.000 per l'anno 2026, è stato determinato ipotizzando l'acquisizione di servizi di supporto specialistico esterno necessari per far fronte al picco di attività di rendicontazione previsto nell'esercizio 2026 (fase conclusiva di numerosi interventi PNRR).

Si riportano di seguito gli elementi di dettaglio utili ai fini della verifica di congruità dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente disposizione, sulla base di apposito preventivo di spesa richiesto a RAM S.p.A., specializzata nei servizi di supporto specialistico esterno:

- il costo totale per la realizzazione delle attività previste per l'assistenza tecnica della misura M3C1 del PNRR fino al 31 dicembre 2026, risulta pari a € 700.463,00 (IVA inclusa) arrotondato per difetto a € 700.000,00 IVA inclusa, come dal seguente prospetto:


Tabella costi totali	
Personale	434.150,00 €
Altri costi	140.000,00 €
Imponibile	574.150,00 €
IVA 22%	126.313,00 €
TOTALE	700.463,00 €
TOTALE arrotondato per difetto	700.000,00 €

- per lo svolgimento delle suddette attività, per la durata complessiva di 11 mesi (dal mese di febbraio 2026 fino al 31 dicembre 2026) sono previsti costi di personale per euro 434.150,00, come dal prospetto che segue, ove è indicata la stima complessiva dell'utilizzo delle risorse per profilo professionale:

Tabella riepilogativa				
Numero risorse	Livello professionale	Costo giornata/uomo	Totale gg/uomo	Totale costo del personale
3	SPM	652,00 €	110	71.720,00 €
3	PM	488,00 €	180	87.840,00 €
4	SP	414,00 €	180	74.520,00 €
4	P	247,00 €	810	200.070,00 €
TOTALE			1280	434.150,00 €

- per lo svolgimento delle suddette attività, è prevista la spesa di € 140.000 (cfr. voce "Altri costi") che afferiscono, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute in relazione a: costi per materiali di cancelleria; costi per visure camerali e altri approfondimenti collegati alle attività di istruttoria affidate; costi per attività di comunicazione o spese legali; altri costi di produzione, affidamento esterno di servizi per consulenze necessari per il supporto specialistico.

Si fornisce, di seguito, il cronoprogramma delle attività ipotizzato:



Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 700.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A), relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nel bilancio triennale 2026-2028. Il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità e la copertura non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il **comma 10** al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo nella fase di gestione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi inclusi nel Piano, proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti i vigenti accordi quadro, convenzioni e i contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud, di servizi di Demand e di PMO ovvero di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale, da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione, pur nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In termini finanziari, si segnala che l'estensione del 50% del *plafond* degli strumenti Consip non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i corrispondenti oneri finanziari saranno posti a carico, nei limiti della relativa disponibilità, dei quadri economici riferibili ai singoli accordi, convenzioni o contratti quadro oggetto di proroga.

Il **comma 11**, poi, demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, entro il limite di 100 milioni di euro complessivi, di iniziative di supporto da attivare per assicurare l'attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, e per dare attuazione alle finalità di cui al comma precedente. Tra tali iniziative, è espressamente contemplata l'indizione, ad opera di Consip S.p.A., di nuove procedure di gara per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro finalizzati all'affidamento, da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, dei servizi applicativi in cloud, servizi di Demand e PMO, e dei servizi specialistici in materia di supporto alla trasformazione digitale.

In termini finanziari, gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono individuabili nei costi conseguenti alla conclusione di accordi, convenzioni e contratti quadro da parte di Consip S.p.A., che la stessa norma fissa nel limite massimo di 100.000.000,00 euro. Tale importo sarà coperto a valere sulle risorse riferibili all'Investimento 1.9 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per

l’attuazione del PNRR”, finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia, che presenta, ai sopra riferiti fini, idonea disponibilità.

Al **comma 12** si istituisce una posizione dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzioni di monitoraggio delle misure attuative della Riforma 1.12 del PNRR. **Dal punto di vista finanziario, la presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la copertura finanziaria dei costi legati all’operatività della nuova figura dirigenziale di livello generale sarà garantita dalle risorse liberate a seguito della contestuale soppressione, nell’ambito della dotazione organica del medesimo Dipartimento, di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario.**

Il **comma 13** novella l’articolo 10, comma 7-*novies*, del decreto-legge n. 121 del 2021 al fine di ampliare l’ambito oggettivo dell’assistenza tecnica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., estendendolo a tutti i piani e strumenti di programmazione pubblica, non solo quelli di matrice europea ma anche nazionale, regionale o locale, potendo realizzare sinergie tra diverse programmazioni e fonti di finanziamento.

La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 14** incrementa la dotazione del fondo istituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l’obiettivo di agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sebbene non finanzia direttamente il riordino delle carriere, affronta il tema, occupandosi più in generale della riforma della pubblica amministrazione, nell’ambito della **Riforma 2.3: Competenze e carriere**, con l’obiettivo di modernizzare la gestione del personale pubblico. In linea con tale indirizzo, per quanto concerne il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono state avviate le attività di natura normativa, sia ordinamentale che retributiva, tese a definire il nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto rigoroso dei principi contenuti all’articolo 12 della legge n. 42 del 2025, che prevede una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027, finalizzato, attraverso l’adozione di provvedimenti normativi diretti a ottimizzare le funzioni e i compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con modifica, alla revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005. La revisione ordinamentale volta ad attuare la suddetta delega determina ha come precipuo vincolo, sul piano retributivo, quello di non determinare sperequazioni retributive tra il personale del citato Corpo e quello delle Forze di polizia, in modo da non dar luogo, nelle diverse qualifiche, alla corresponsione di un trattamento economico di maggior favore.

Senza esporre nel dettaglio l’ipotizzato nuovo percorso delle carriere del C.N.VV.F., si riportano qui di seguito le tabelle che evidenziano gli oneri derivanti dagli interventi che si ritiene di adottare per il personale non direttivo e non dirigente ordinario, per quello non direttivo e non dirigente specialista, per il personale direttivo sia ordinario che specialista e, infine, per quello dirigente (per quest’ultimo è anche previsto un potenziamento di organico, del quale si darà dimostrazione in seguito con tabelle a parte):

ONERE PROPOSTA MODIFICA D.LGS. 127/2018

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Legislazione Vigente	Personale non direttivo e non dirigente ordinario	1.948.857,62 1,86	1.945.719,73 4,45	1.924.629,26 5,94	1.932.376,48 6,61	1.940.002,86 3,22	1.944.944,42 0,98	1.951.833,41 1,27	1.961.537,31 0,52	1.971.044,39 5,68	1.980.081,84 1,63	1.980.108,73 0,66
	Personale non direttivo e non dirigente specialista	109.280.868, 85	113.662.305, 51	110.427.910, 35	109.623.975, 80	107.840.848, 63	104.788.620, 65	102.273.968, 73	100.669.682, 12	98.130.661,7 3	96.423.989,6 4	109.687.581, 47
	Personale direttivo ordinario e specialista	112.823.980, 82	112.645.496, 05	110.264.824, 46	109.098.617, 49	104.854.155, 84	101.801.108, 27	97.731.066,0 3	95.954.496,1 8	93.305.118,0 4	88.613.832,5 5	84.731.616,1 3
	Personale dirigente	37.416.640,7 8	36.493.347,1 8	36.950.633,4 1	32.877.723,3 1	35.334.306,6 6	34.940.766,7 3	35.330.143,1 6	35.263.018,9 9	35.898.717,8 9	36.518.490,7 7	37.495.294,2 8
	Totale spesa retributiva I.S.	2.208.379.11 2,32	2.208.520.88 3,19	2.182.272.63 4,16	2.183.976.80 3,21	2.188.032.17 4,35	2.186.474.91 6,62	2.187.168.58 9,19	2.193.424.50 7,82	2.198.378.89 3,33	2.201.638.15 4,59	2.212.023.22 2,54

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Proposta riordino	Personale non direttivo e non dirigente ordinario	1.970.378,52 5,35	1.977.027,12 0,03	1.957.670,79 9,38	1.959.178,71 3,24	1.967.282,81 6,95	1.967.221,49 3,31	1.971.163,64 7,36	1.980.411,89 0,12	1.984.646,95 9,64	1.990.079,99 7,22	2.008.515,78 5,43
	Personale non direttivo e non dirigente specialista	121.308.244, 33	117.545.138, 48	113.924.637, 17	120.358.920, 22	120.108.480, 03	121.416.437, 84	122.479.441, 89	123.090.561, 12	122.677.239, 85	122.522.358, 46	122.037.770, 15
	Personale direttivo ordinario e specialista	119.626.223, 59	119.323.969, 72	116.298.632, 30	114.234.872, 97	111.508.271, 51	107.396.745, 25	102.884.387, 38	100.594.474, 03	97.922.077,7 3	93.150.612,2 5	89.342.300,3 8
	Personale dirigente	38.262.171,3 1	37.535.884,4 0	37.890.748,3 9	35.061.748,1 7	36.328.319,1 2	36.586.405,4 6	36.834.172,4 4	36.663.721,2 2	36.937.814,7 0	37.349.926,7 7	38.092.974,9 8

	Totale spesa retributiva I.S.	2.249.575,16 4,58	2.251.432,11 2,63	2.225.784,81 7,24	2.228.834,25 4,59	2.235.227,88 7,61	2.232.621,08 1,86	2.233.361,64 9,05	2.240.760,64 6,49	2.242.184,09 1,92	2.243.102,89 4,70	2.257.988,83 0,94
--	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Maggior onere	41.196.052,26	42.911.229,43	43.512.183,08	44.857.451,38	47.195.713,26	46.146.165,24	46.193.059,87	47.336.138,67	43.805.198,59	41.464.740,11	45.965.608,40
Oneri indiretti	2.429.055,84	2.530.188,38	2.565.622,60	2.644.944,08	2.782.815,75	2.720.930,92	2.723.695,98	2.791.095,70	2.582.899,76	2.444.898,57	2.710.284,69
Totale onere proposta riordino I.S.	43.625.108,10	45.441.417,81	46.077.805,67	47.502.395,46	49.978.529,01	48.867.096,16	48.916.755,85	50.127.234,36	46.388.098,35	43.909.638,67	48.675.893,09
Risorse DL PA I.S.	28.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Risorse mancanti	15.625.108,10	11.441.417,81	12.077.805,67	13.502.395,46	15.978.529,01	14.867.096,16	14.916.755,85	16.127.234,36	12.388.098,35	9.909.638,67	14.675.893,09

ONERE PROPOSTA MODIFICA D.LGS. 127/2018

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035
Personale non direttivo e non dirigente ordinari	21.520.903,49	31.307.385,58	33.041.533,44	26.802.226,62	27.279.953,73	22.277.072,34	19.330.236,08	18.874.579,60	13.602.563,96	9.998.155,60	28.407.054,77
Personale non direttivo e non dirigente specialisti	12.027.375,47	3.882.832,96	3.496.726,82	10.734.944,42	12.267.631,39	16.627.817,19	20.205.473,16	22.420.879,00	24.546.578,12	26.098.368,82	12.350.188,68
Personale direttivo ordinari e specialisti	6.802.242,77	6.678.473,66	6.033.807,84	5.136.255,48	6.654.115,67	5.595.636,98	5.153.321,35	4.639.977,84	4.616.959,69	4.536.779,69	4.610.684,25
Personale dirigente	845.530,53	1.042.537,22	940.114,98	2.184.024,86	994.012,47	1.645.638,73	1.504.029,28	1.400.702,22	1.039.096,82	831.436,00	597.680,70
Maggior onere	41.196.052,26	42.911.229,43	43.512.183,08	44.857.451,38	47.195.713,26	46.146.165,24	46.193.059,87	47.336.138,67	43.805.198,59	41.464.740,11	45.965.608,40
Oneri indiretti	2.429.055,84	2.530.188,38	2.565.622,60	2.644.944,08	2.782.815,75	2.720.930,92	2.723.695,98	2.791.095,70	2.582.899,76	2.444.898,57	2.710.284,69
Totale onere proposta riordino I.S.	43.625.108,10	45.441.417,81	46.077.805,67	47.502.395,46	49.978.529,01	48.867.096,16	48.916.755,85	50.127.234,36	46.388.098,35	43.909.638,67	48.675.893,09

Come si evince dai prospetti che precedono, rispetto alle risorse stanziare per il 2026 e poi a decorrere dal 2027 (il 2033 è l'annualità di picco), emerge uno splafonamento di circa 16,127 milioni di euro. Nell'ambito della revisione ordinamentale assume altresì importanza un potenziamento dell'organico dei dirigenti VVF, che si sostanzia in uno sviluppo in tale carriera dei funzionari apicali dei ruoli direttivi e ciò in linea con il percorso di "dirigenzializzazione" che ha riguardato le qualifiche apicali dei direttivi delle Forze di polizia ai sensi del decreto legislativo n. 95 del 2018.

Dalle tabelle che seguono si evincono gli oneri per singola linea di intervento.

IPOTESI POTENZIAMENTO PRIMI DIRIGENTI E DIRIGENTI SUPERIORI

TIPO INTERVENTO	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Onere interventi di potenziamento dirigenti operativi	€ 1.667.679,96	€ 1.676.771,88	€ 1.681.318,71
Onere interventi di potenziamento dirigenti operativi della comunicazione	€ 285.744,94	€ 286.885,52	€ 287.455,79
Onere interventi di potenziamento dirigenti generali	€ 1.175.658,10	€ 1.179.620,30	€ 1.181.601,45
Onere interventi di potenziamento dirigenti tecnici e medici	€ 2.503.359,18	€ 2.512.434,75	€ 2.516.972,20
Onere totale	€ 5.632.442,18	€ 5.655.712,45	€ 5.667.348,15

A fronte di ogni linea di intervento, si riportano qui di seguito le modalità di determinazione dell'onere concernente ciascun ruolo dirigenziale, distinguendo fra dirigenza operativa e dirigenza tecnico (gli attuali ruoli tecnico-professionali).

Dirigenti dei ruoli operativi

Interventi di potenziamento dell'organico dei dirigenti operativi (Primi dirigenti e Dirigenti superiori)

Onere retributivo potenziamenti dirigenti operativi

1. Elevare da PD a DS i Comandanti provinciali (70 unità) con contestuale riduzione di un pari numero di PD
2. Elevare da PD a DS i Primi dirigenti di fascia E titolari di posti d'unzione negli Uffici Centrali (29 unità) con contestuale riduzione di un pari numero di PD
3. Incremento Primi dirigenti vicari (24 unità) con contestuale riduzione di un pari numero di unità nel ruolo dei direttivi operativi

Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Dirigenti superiori	70	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 9.567.187,70	€ 9.613.903,60	€ 9.637.261,90
Operativi	Dirigenti superiori	29	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 3.963.549,19	€ 3.982.902,92	€ 3.992.579,93
Operativi	Primi dirigenti	24	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 3.147.622,80	€ 3.162.495,36	€ 3.169.931,52
Onere totale incremento dotazione organica dei dirigenti operativi						€ 16.678.359,69	€ 16.759.301,88	€ 16.799.773,35

Onere retributivo Primi dirigenti e Direttivi operativi

Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Primi dirigenti	70	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 9.180.566,50	€ 9.223.944,80	€ 9.245.633,60
Operativi	Primi dirigenti	29	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 3.803.377,55	€ 3.821.348,56	€ 3.830.333,92
Operativi	Direttore vice-dirigente (*)	24	€ 84.447,32	€ 84.884,86	€ 85.103,63	€ 2.026.735,68	€ 2.037.236,64	€ 2.042.487,12
Onere riduzione organico primi dirigenti e direttori vice-dirigenti						€ 15.010.679,73	€ 15.082.530,00	€ 15.118.454,64
Onere residuo incremento dotazione organica dirigenti operativi						€ 1.667.679,96	€ 1.676.771,88	€ 1.681.318,71

Interventi di potenziamento dell'organico dei dirigenti operativi della comunicazione (Primi dirigenti e Dirigenti superiori)

Onere retributivo potenziamenti dirigenti della comunicazione

Elevare da PD a DS 1 Primo dirigente + incrementare di 5 PD con contestuale riduzione di n. 6 unità di direttivi operativi

Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Dirigenti superiori	1	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17
Operativi	Primi dirigenti	5	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 655.754,75	€ 658.853,20	€ 660.402,40
Onere totale incremento dotazione organica dei dirigenti operativi della comunicazione						€ 792.428,86	€ 796.194,68	€ 798.077,57
Onere retributivo Direttivi operativi								
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Direttore vice-dirigente (*)	6	€ 84.447,32	€ 84.884,86	€ 85.103,63	€ 506.683,92	€ 509.309,16	€ 510.621,78
Onere riduzione organico primi dirigenti e direttori vice-dirigenti						€ 506.683,92	€ 509.309,16	€ 510.621,78
Onere residuo incremento dotazione organica dirigenti operativi della comunicazione						€ 285.744,94	€ 286.885,52	€ 287.455,79

Interventi di potenziamento dell'organico dei dirigenti generali operativi (nuovi dirigenti con competenza sovraregionale)

Onere retributivo 5 dirigenti generali

Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Dirigente generale	5	€ 235.131,62	€ 235.924,06	€ 236.320,29	€ 1.175.658,10	€ 1.179.620,30	€ 1.181.601,45

Dirigenti dei ruoli tecnici (gli attuali ruoli tecnico-professionali)

Interventi di potenziamento dell'organico dei dirigenti tecnici									
Onere retributivo potenziamento dirigenti logistico-gestionali									
<i>Incremento dotazione organica dirigenti LG (13 DS + 11 PD) con contestuale riduzione di n. 24 unità di direttivi LG</i>									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Dirigenti superiori LG	13	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 1.776.763,43	€ 1.785.439,24	€ 1.789.777,21	
Tecnico	Primi dirigenti LG	11	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 1.442.660,45	€ 1.449.477,04	€ 1.452.885,28	
						Onere totale:	€ 3.219.423,88	€ 3.234.916,28	€ 3.242.662,49
Onere retributivo Direttivi logistico-gestionali									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Direttore vicedirigente LG (**)	24	€ 74.015,15	€ 74.452,69	€ 74.671,47	€ 1.776.363,60	€ 1.786.864,56	€ 1.792.115,28	
						Risparmio totale:	€ 1.776.363,60	€ 1.786.864,56	€ 1.792.115,28
						Onere residuo incremento dotazione organica dirigenti logistico-gestionali	€ 1.443.060,28	€ 1.448.051,72	€ 1.450.547,21
Onere retributivo potenziamento dirigenti informatici									
<i>Incremento dotazione organica dirigenti informatici (4 DS + 2 PD) con contestuale riduzione di n. 6 unità di direttivi informatici</i>									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Dirigenti superiori informatici	4	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 546.696,44	€ 549.365,92	€ 550.700,68	
Tecnico	Primi dirigenti informatici	2	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 262.301,90	€ 263.541,28	€ 264.160,96	
						Onere totale:	€ 808.998,34	€ 812.907,20	€ 814.861,64
Onere retributivo Direttivi informatici									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Direttore vicedirigente informatici (**)	6	€ 74.015,15	€ 74.452,69	€ 74.671,47	€ 444.090,90	€ 446.716,14	€ 448.028,82	
						Risparmio totale:	€ 444.090,90	€ 446.716,14	€ 448.028,82
						Onere residuo potenziamento dirigenti informatici	€ 364.907,44	€ 366.191,06	€ 366.832,82
Onere retributivo potenziamento dirigenti ginnico-sportivi									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Primi dirigenti ginnico-sportivi	1	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	
						Onere totale:	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48
Onere retributivo Direttivi ginnico-sportivi									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Direttore vicedirigente ginnico-sportivi (**)	0	€ 74.015,15	€ 74.452,69	€ 74.671,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
						Risparmio totale:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
						Onere residuo potenziamento dirigenti ginnico-sportivi	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48
Onere retributivo potenziamento dirigenti medici									
<i>Incremento dotazione organica dirigenti medici (6 DS + 2 PD) con contestuale riduzione di n. 7 unità di direttivi medici</i>									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Dirigenti superiori medici	6	€ 136.674,11	€ 137.341,48	€ 137.675,17	€ 820.044,66	€ 824.048,88	€ 826.051,02	
Tecnico	Primi dirigenti medici	2	€ 131.150,95	€ 131.770,64	€ 132.080,48	€ 262.301,90	€ 263.541,28	€ 264.160,96	
						Onere totale:	€ 1.082.346,56	€ 1.087.590,16	€ 1.090.211,98
Onere retributivo Direttivi medici									
Ruolo	Qualifica	Unità	Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	Onere complessivo 2026 I.S.	Onere complessivo 2027 I.S.	Onere complessivo a decorrere dal 2028 I.S.	
Tecnico	Direttore vicedirigente medico (**)	7	€ 74.015,15	€ 74.452,69	€ 74.671,47	€ 518.106,05	€ 521.168,83	€ 522.700,29	
						Risparmio totale:	€ 518.106,05	€ 521.168,83	€ 522.700,29
						Onere residuo potenziamento dirigenti medici	€ 564.240,51	€ 566.421,33	€ 567.511,69
						Onere complessivo potenziamento dirigenti tecnici e medici	€ 2.503.359,18	€ 2.512.434,75	€ 2.516.972,20

Si completa il quadro di quantificazione degli oneri con i prospetti che seguono, relativi alla determinazione del trattamento economico medio dei direttori vicedirigenti sia dei ruoli direttivi operativi che di quelli direttivi tecnici (gli attuali direttivi tecnico-professionali).

(*) DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO MEDIO DIRETTORE VICEDIRIGENTE OPERATIVO					
Ruolo	Qualifica		Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Operativi	Direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni		€ 92.422,85	€ 92.905,79	€ 93.147,26
Operativi	Direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni		€ 85.476,30	€ 85.916,45	€ 86.136,52
Operativi	Direttore vicedirigente		€ 75.442,80	€ 75.832,34	€ 76.027,12
Trattamento di riferimento DVD operativo			€ 84.447,32	€ 84.884,86	€ 85.103,63
(**) DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO MEDIO DIRETTORE VICEDIRIGENTE TECNICO					
Ruolo	Qualifica		Onere individuale trattamento complessivo 2026 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo 2027 I.S.	Onere individuale trattamento complessivo a decorrere dal 2028 I.S.
Tecnico	Direttore vicedirigente con scatto convenzionale 26 anni		€ 80.555,47	€ 81.038,41	€ 81.279,88
Tecnico	Direttore vicedirigente con scatto convenzionale 16 anni		€ 74.659,43	€ 75.099,58	€ 75.319,65
Tecnico	Direttore vicedirigente		€ 66.830,55	€ 67.220,09	€ 67.414,87
Trattamento di riferimento DVD tecnico e medico			€ 74.015,15	€ 74.452,69	€ 74.671,47

La somma complessiva dell'onere derivante dagli interventi evidenziati nelle tabelle sopra riportate, ammonta a euro 49.257.550,28 per il 2026, a euro 51.097.130,25 per il 2027 e a euro 55.794.582,51 annui a decorrere dal 2028. Atteso che il fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, ha una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per l'anno 2026 e di 34.000.000 a decorrere dall'anno 2027, gli ulteriori oneri da finanziare ammontano a euro 21.257.550,28 per l'anno 2026, a euro 17.097.130,25 per l'anno 2027 e a euro 21.794.582,51 a decorrere dall'anno 2028. La dimensione finanziaria del fondo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 12 della legge n. 42 del 2025, risultante a seguito della presente proposta emendativa consente, pertanto, la predisposizione dello schema di decreto legislativo per l'avvio dell'iter previsto dal medesimo articolo 12.

La copertura finanziaria è garantita:

- quanto a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 97 del 2017 e, quanto a euro 2.250.000, a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2020. Trattasi di importi accertati nell'ambito del decreto di costituzione delle risorse certe e stabili del Fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, relativo all'annualità 2025 (DM n. 1121 del 15.12.2025, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero dell'Interno al n.9248 in data 23.12.2025) provenienti da autorizzazioni di spesa volte a finanziare l'istituto delle posizioni organizzative da attribuire al personale appartenente alle qualifiche apicali dei ruoli direttivi ordinari. Il potenziamento dell'organico dirigenziale di cui alle tabelle che precedono costituisce il naturale sviluppo di

carriera di tali funzionari che svolgono funzioni per la quali, in luogo della cd. “posizione organizzativa”, si ritiene più idonea la previsione di un posto di funzione di livello dirigenziale. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 97 del 2017, viene utilizzata integralmente, mentre quella dell’articolo 20, comma 9, del decreto-legge, n. 76 del 2020, trattandosi di risorse destinate anche al finanziamento delle posizioni organizzative viene utilizzata parzialmente (per euro 2.250.000, residuando euro 2.248.852 pari a circa il 50% della relativa dotazione finanziaria). Nella tabella sottostante, si dà indicazione dei capitoli/piani gestionali sui quali operare, a decorrere dall’anno 2026, le riduzioni per il corrispondente valore complessivo di euro 3.300.000:

	a decorrere dal 2026			
	Totale I.S.	1801/6 <i>Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore</i>	1801/5 <i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie</i>	1820/2 <i>Irap sulle competenze accessorie per i vigili del fuoco</i>
Risorse Posizioni Organizzative (art. 17-bis comma 2 lett. c) d.lgs.n. 97 del 2017)	1.050.000,00 €	791.258,48 €	191.484,55 €	67.256,97 €
Risorse Posizioni Organizzative (art. 20 comma 9 decreto legge n. 76 del 2020)	2.250.000,00 €	1.695.553,88 €	410.324,04 €	144.122,08 €
Totale	3.300.000,00 €	2.486.812,36 €	601.808,59 €	211.379,05 €

- quanto a euro 12.900.000 per l’anno 2026 e a euro 13.400.000 a decorrere dall’anno 2027 a valere sulle risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 (importi derivanti da interventi normativi di incremento della dotazione del Fondo di amministrazione senza vincoli di destinazione), relativo all’incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che sulle corrispondenti quote degli oneri riflessi a carico dello Stato per contributi previdenziali ed Irap. In particolare:
 - ✓ per l’anno 2026, euro 6.405.425,77 a valere sulla maggiore consistenza delle predette risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione, come accertate, per l’anno 2025, con il relativo decreto di costituzione (DM n.1053 del 2.12.2025 vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero dell’Interno al n.8577 in data 4.12.2025) e euro 3.315.749,81 a valere sull’incremento certo e stabile recato dall’Allegato B (sotto riportato) di cui all’articolo 20, comma 11, del decreto-legge n. 76 del 2020;
 - ✓ a decorrere dall’anno 2027, euro 6.405.425,77 a valere sulla maggiore consistenza delle medesime risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione, come accertate per l’anno 2025 con il predetto decreto di costituzione ed euro 3.692.539,56 a valere sull’incremento certo e stabile recato dal predetto Allegato B di cui all’articolo 20, comma 11, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Nella tabella sottostante, si dà indicazione dei capitoli/piani gestionali sui quali operare le riduzioni per i corrispondenti valori complessivi di euro 12.900.000,00 per l’anno 2026 e di euro 13.400.000,00 a decorrere dall’anno 2027.

	2026				a decorrere dal 2027			
	Totale I.S.	1801/4 <i>Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore</i>	1801/5 <i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie</i>	1820/2 <i>Irap sulle competenze accessorie per i vigili del fuoco</i>	Totale I.S.	1801/4 <i>Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore</i>	1801/5 <i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie</i>	1820/2 <i>Irap sulle competenze accessorie per i vigili del fuoco</i>
Fondo di amministrazione (risorse certe e stabili incentivazione NDND)	8.500.000,00 €	6.405.425,77 €	1.550.113,04 €	544.461,19 €	8.500.000,00 €	6.405.425,77 €	1.550.113,04 €	544.461,19 €
Fondo amministrazione (risorse Allegato B decreto legge n. 76 del 2000)	4.400.000,00 €	3.315.749,81 €	802.411,45 €	281.838,74 €	4.900.000,00 €	3.692.539,56 €	893.594,57 €	313.865,87 €
Totale	12.900.000,00 €	9.721.175,58 €	2.352.524,49 €	826.299,93 €	13.400.000,00 €	10.097.965,33 €	2.443.707,61 €	858.327,06 €

- quanto a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026 a valere sulle risorse certe e stabili del Fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 (importo derivante da interventi normativi di incremento della dotazione del Fondo di produttività senza vincoli di destinazione), relativo all'incentivazione del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che sulle corrispondenti quote degli oneri riflessi a carico dello Stato per contributi previdenziali ed Irap.

In particolare, a decorrere dall'anno 2026, euro 376.789,75 a valere sulla maggiore consistenza delle predette risorse certe e stabili del Fondo di produttività, come accertate, per l'anno 2025, con il relativo decreto di costituzione (DM n. 1121 del 15.12.2025 vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero dell'Interno al n.9248 in data 23.12.2025). Nella tabella sottostante, si dà indicazione dei capitoli/piani gestionali sui quali operare, a decorrere dal 2026, le riduzioni per il corrispondente valore complessivo di euro 500.000,00:

	a decorrere dal 2026			
	Totale I.S.	1801/6 <i>Fondo di Produttività del personale direttivo comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore</i>	1801/5 <i>Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie</i>	1820/2 <i>Irap sulle competenze accessorie per i vigili del fuoco</i>
Fondo produttività (risorse certe e stabili incentivazione direttivi)	500.000,00 €	376.789,75 €	91.183,12 €	32.027,13 €
Totale	500.000,00 €	376.789,75 €	91.183,12 €	32.027,13 €

Si riporta qui di seguito l'Allegato B cui all'articolo 20, comma 11, del decreto-legge n. 76 del 2020.

ALLEGATO B
(previsto dall'articolo 20, comma 11)

Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 20, comma 11, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.


Anno	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente di livello generale	Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale	Fondo di produttività del personale direttivo	Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente
2020	0,00	1,00	7,00	221,00
2021	1,00	2,00	15,00	465,00
2022	76,00	652,00	4.037,00	125.974,00
2023	1,00	8,00	50,00	1.569,00
2024	125,00	1.070,00	6.624,00	207.800,00
2025	2.467,00	21.560,00	130.325,00	4.112.700,00
2026	5.115,00	45.582,00	268.378,00	8.526.294,00
2027	7.372,00	65.709,00	386.881,00	12.291.084,00
2028	8.852,00	78.903,00	464.564,00	14.759.033,00
2029	10.461,00	93.241,00	548.987,00	17.441.127,00
2030	12.002,00	106.970,00	629.820,00	20.009.177,00
2031	12.047,00	107.373,00	632.191,00	20.084.506,00

20G00096

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SOL-006/L) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 137 —



Al restante onere, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2028, si fa fronte mediante...

La risorse complessivamente destinate al riordino delle carriere del C.N.VV.F., pari a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 a decorrere dall'anno 2028, nel garantiscono l'integrale copertura finanziaria dei relativi oneri.

Nella quantificazione viene considerato anche un utile margine di copertura, qualora - specie con riguardo alla quantificazione degli oneri indiretti (*ex* articolo 17 legge n. 196 del 2009) - dovesse emergere un differenziale fra gli oneri effettivi in sede di esercizio della delega e quelli qui quantificati.

Il **comma 15** prevede:

- alla **lettera a)** la sostituzione delle parole "a titolo gratuito" con la previsione di oneri quantificati nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027 per il ricorso al supporto di stazioni appaltanti qualificate o società partecipate, posti a carico dello stanziamento

del Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria. **L'onere trova copertura sulle risorse già previste e stanziato a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi e rientra nei parametri di spesa programmata.**

- **alla lettera b) si prevede** la proroga del termine di operatività del Commissario straordinario al 31 dicembre 2027. La disposizione **non determina nuovi oneri, poiché il trattamento economico del Commissario e le spese di funzionamento della struttura di supporto restano a carico delle risorse già stanziato dal comma 10 dell'articolo 4-bis del d.l. n. 92/2024, senza incremento delle medesime.**
- **alla lettera c) il rafforzamento della struttura** della struttura di supporto mediante:
 - l'aumento da cinque a dieci unità del personale in posizione di distacco, senza che da ciò derivino **maggiori oneri, in quanto il trattamento economico ordinario rimane a carico delle amministrazioni di provenienza;**
 - il riconoscimento dell'indennità di amministrazione al personale non dirigenziale distaccato, i cui **oneri sono coperti nell'ambito delle risorse già stanziato dal comma 10 dell'articolo 4-bis e, quindi, senza incrementi di spesa;**
 - l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 per gli esperti, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto **i relativi oneri rientrano nel medesimo limite di spesa di cui al citato comma 10.**

Il **comma 16** reca la quantificazione e l'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, ~~da intendersi a valere sulle risorse già stanziato a legislazione vigente~~ **che sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta sufficienti disponibilità.**

Il **comma 17** interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale gli incarichi dirigenziali presso i citati Dipartimenti possono avvenire in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dal punto di vista finanziario, si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 18** novella l'articolo 12-ter del decreto-legge n. 181 del 2023 per estendere l'ambito di operatività di Sogesid S.p.A., prevedendo che, proprio qualità di soggetto *in house* delle Amministrazioni centrali dello Stato, possa svolgere attività finalizzate a supportare queste ultime nel processo di attuazione di piani, programmi e interventi di interesse pubblico per la piena attuazione della transizione ecologica, anche di carattere complesso e trasversale, finanziati con le risorse pubbliche nazionali o europee, inclusi gli interventi previsti dal PNRR.

La norma in esame consente altresì a Sogesid di stipulare, in qualità di soggetto attuatore e previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, contratti di programma, accordi-quadro o convenzioni, con regioni e province autonome per la realizzazione di interventi urgenti o di rilevanza strategica.

La disposizione in esame, di carattere meramente programmatico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

L'articolo in commento, ai commi 1 e 2, è finalizzato a consentire al Dipartimento della funzione pubblica, nell'ottica della prosecuzione delle attività di attuazione del PNRR di propria competenza, l'utilizzo delle risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1.

A tali fini, al **comma 1** viene previsto che si provvede all'aggiornamento del riparto delle citate risorse mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata).

Al **comma 2** poi si prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sia definite le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

In termini finanziari, si rappresenta che le predette disposizioni non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

I successivi commi da 3 a 6 recano alcuni necessari interventi in materia di segretari comunali e provinciali, per garantire la continuità e l'efficienza amministrativa degli enti locali, specie quelli di piccole dimensioni, interessati dalla realizzazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il **comma 3** reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali. Nello specifico, si rende strutturale – attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto – la previsione di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, il quale prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. Inoltre, la disposizione in esame amplia anche l'applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento.

Tanto premesso, la deroga prevista dal comma in rassegna non determina nuovi o maggiori aggravii a carico della finanza pubblica, considerando che opera, comunque, nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Il **comma 4** autorizza la spesa necessaria a garantire, nell'ultima e decisiva annualità del PNRR, un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati ai Comuni dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

La disposizione comporta maggiori oneri pari a euro 250.000,00 per l'annualità 2026, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 504 del 1992.

Al **comma 5** si prevede un incremento di dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, con un onere complessivo quantificato in euro

311.490,89 per la posizione di livello generale e in euro 875.877,85 per le cinque posizioni di livello non generale.

Al comma 6 è autorizzato un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità, quantificando il relativo onere complessivo in euro 10.364.627.

Gli oneri derivanti dai commi 5 e 6 sono, pertanto, pari a complessivi euro 11.551.995,7, la cui copertura è assicurata dal successivo **comma 7** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si riportano di seguito i dettagli dei costi per singole unità.

PCM – Dirigente 1° Fascia	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzion e di posizione fissa	Retribuzion e di posizione variabile media	Retribuzion e di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 35,35% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(B*5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	Retribuzione totale pro capite lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027
Coordinator e di ufficio	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89

PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzion e di posizione fissa	Retribuzion e di posizione variabile media	Retribuzion e di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 35,35% (32,70% su retribuzion e di risultato)	Retribuzion e pro capite totale lordo Stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (C)=(B*5,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	Retribuzione totale pro capite lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027
Dirigente II Fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13° mensilità	Indennità di Presidenza 12 mens. 70% per pers. di prestito	Totale	Oneri riflessi	Totale Retribuzion e totale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità – art. 15 CCNL) a.l. + Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzion e unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 B=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*3,78%	Retribuzion e totale pro capite lordo Stato – con incr. Contr. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024
A1 Ruolo	29.538,98	2.461,58	7.682,04	39.682,60	12.230,18	54.912,78	17.713,38	72.626,16	2.745,27	4.356,47	79.727,90

Il comma 8 autorizza Eutalia S.p.A. a stipulare accordi quadro o convenzioni con una vasta platea di amministrazioni per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo, ivi inclusa l'assistenza tecnica.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività previste saranno realizzate nel rispetto dei vincoli di spesa esistenti, facendo ricorso alle risorse già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, incluse – ove pertinente – le quote dei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse.

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

Ciò, attraverso:

- una semplificazione nei procedimenti di aggiornamento dei provvedimenti già adottati, relativi a misure del PNRR che, a seguito della revisione di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, risultano modificate negli importi stanziati, nei cronoprogrammi o nella tipologia di interventi da realizzare (**comma 1**);
- la disciplina dei termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR (**comma 2**);
- misure dirette a meglio definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, chiarendo che le determinazioni adottate in sede di Consiglio dei ministri sono idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR (**comma 3**);
- la previsione di misure acceleratorie dirette al completamento dei progetti PNRR inclusi nella Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute (**comma 4**);
- disposizioni volte a rendere coerente, con riguardo al Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, la normativa nazionale alla decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 e ad ogni altra decisione successiva del Consiglio (**comma 5**);
- la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024 agli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 (**comma 6**).

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- il **comma 1** si limita a prevedere semplificazioni in ordine alle modalità di aggiornamento dei provvedimenti relativi alle misure del PNRR al fine di tenere conto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025; conseguentemente si tratta di disposizione di natura meramente ordinamentale;
- il **comma 2** assume natura ordinamentale, limitandosi a regolare i termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR;
- il **comma 4**, nell'ambito dell'attuazione della Missione 6 del PNRR, introduce una misura acceleratoria, attraverso l'eliminazione della condizionalità del mancato ricorso alle risorse del cd. Fondo complementare ad oggi prevista dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del

2024, che consenta alle regioni, che avessero disponibilità, di accedere alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

- il **comma 5** si limita a chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari della misura del PNRR.
- il **comma 6** contiene una disposizione di natura ordinamentale, disponendo la proroga di previsioni semplificatorie ad una specifica categoria di interventi.

ART. 5

(Misure in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990) e disposizioni di coordinamento della stessa con il permesso di costruire (DPR n. 380 del 2001), nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

Il **comma 1**, alle **lettere a) e b)** rispettivamente modifica l'articolo 14-*bis* e l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, con l'obiettivo di rafforzare l'istituto della conferenza di servizi semplificata.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto si prevede:

- che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- il rafforzamento dell'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;

- fuori dei casi di svolgimento della conferenza secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 14-*bis*, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a svolgere entro la data stabilita ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* ~~entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni,~~ una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico – nella quale prende atto delle rispettive posizioni e predispone la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione. La disposizione in commento, poi, chiarisce che qualora le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse;

- vengono ridotti da quarantacinque a trenta giorni i termini entro i quali l'Amministrazione procedente può, laddove la determinazione risulti particolarmente complessa, procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona;

- ~~viene ridotto da quarantacinque a trenta giorni anche il termine di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona.~~ **vengono ridotti da**

quarantacinque a trenta giorni e, in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, da novanta a quarantacinque giorni i termini di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona;

Sotto il profilo finanziario, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che agli adempimenti ivi prescritti, le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 1, lettere c) e d), introduce modifiche alla disciplina della l. n. 241 del 1990 e, in particolare, con riferimento ai regimi amministrativi della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della Comunicazione.

Le previsioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 non determinano nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che introducono mere modifiche di natura procedimentale, prive di effetti finanziari negativi sulle risorse erariali.

Il comma 2 reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio. In particolare, si prevede che, fino alla data dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge n. 177 del 2024, la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. Si prevede altresì che la predetta SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e che, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

Le disposizioni di cui al comma 2 hanno carattere di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al contrario, le stesse appaiono suscettibili di generare risparmi di finanza pubblica per effetto del passaggio dal regime autorizzatorio a quello della SCIA.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'intervento prevede misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori.

In particolare, il **comma 1** prevede che scuole, università, comuni (e altre amministrazioni pubbliche) siano tenuti ad acquisire d'ufficio i dati ISEE per via telematica dall'INPS, l'accesso ai quali avviene in modo interoperabile attraverso i sistemi informativi già in uso alle amministrazioni coinvolte.

Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta che l'attuazione della disposizione in esame non necessita di nuove assunzioni di personale né di nuove e ulteriori strutture tecniche. Al contrario, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi, riducendo il rischio di concessioni di borse di studio ed altre prestazioni agevolate in favore di non aventi diritto, sulla base di dichiarazioni non veritiere, potendo le istituzioni universitarie e dell'alta formazione verificare direttamente i dati ISEE dichiarati dagli iscritti accedendo d'ufficio alla piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Il **comma 2** modifica la disciplina della validità della carta d'identità elettronica (CIE) da rilasciare agli ultrasessantenni, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre disagi e oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei Comuni, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità.

In particolare, il comma 2 stabilisce che, per chi ha almeno 70 anni al momento del rilascio, le carte d'identità emesse a decorrere **dal 30 luglio 2026** abbiano una validità **cinquantennale temporale illimitata** e siano valide per l'espatrio, pur potendo l'interessato chiedere sempre un rinnovo dopo dieci anni per esigenze legate al certificato di autenticazione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La decorrenza fissata al 30 luglio 2026 per l'emissione delle carte di identità elettroniche con validità cinquantennale in favore dei cittadini che abbiano compiuto settanta anni alla data del rilascio tiene conto delle tempistiche tecniche necessarie all'adeguamento dei sistemi di produzione della CIE. In proposito, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) ha rappresentato che tali adeguamenti potranno essere realizzati mediante una ripianificazione delle attività già programmate con il Ministero dell'interno e, pertanto, senza necessità di risorse aggiuntive.

Il **comma 3** introduce una ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. A tal fine, viene introdotto il nuovo articolo 13-bis alla legge 30 aprile 1999, n. 120, che prevede al comma 1 che la tessera elettorale possa essere rilasciata in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente). Il successivo comma 2 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno siano definite le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i relativi oneri trovano adeguata copertura nei fondi del PNRR.

Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. **L'implementazione del servizio oggetto della presente disposizione non comporta costi ulteriori per la Sogei S.p.a. rientrando nelle evoluzioni già oggetto del citato accordo.**

Il comma 4 reca modifiche alla disciplina in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (concomitante alla creazione dei Tribunali amministrativi regionali, con legge 6 dicembre 1971, n. 1034), configura espressamente il ricorso al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo.

In ordine al procedimento che conduce alla decisione, il legislatore prevede che: il ricorso venga notificato all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, il quale ordina, se del caso, l'integrazione del procedimento (art. 9); l'Amministrazione competente per materia, svolge l'istruttoria (art. 11); l'affare già istruito viene trasmesso alle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato (art. 12) per l'adozione del parere vincolante (art. 13).

Infine, la decisione sul ricorso straordinario «è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato» (art 14).

Tanto premesso, la disposizione, in commento, in ragione della natura vincolante del parere reso dal Consiglio di Stato sostituisce, in un'ottica di semplificazione e di riduzione dei termini definizione del rimedio giustiziale in esame, la proposta del Ministro competente e l'adozione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, operando le occorrenti modifiche di coordinamento normativo e lasciando inalterate la natura del rimedio e dell'atto decisorio, nonché le garanzie e le tutele attualmente previste per le parti..

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (contenendo una semplificazione di tipo procedimentale) e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

Il comma 1, primo periodo estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 40 province.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse finanziarie stanziare dal decreto legislativo n. 62 del 2024 dal primo gennaio 2026 in poi, ai fini dell'attuazione della relativa riforma, sono commisurate all'applicazione della medesima sull'intero territorio nazionale, anziché nelle sole 40 province indicate all'allegato A. L'art. 19-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024, nel prorogare il termine iniziale di applicazione a tutto il Paese delle disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo al 1° gennaio 2027, non ha però rimodulato in alcuna maniera le risorse finanziarie già previste e stanziare, che sono rimaste commisurate alla necessità derivante da un'attuazione estesa a tutto il territorio nazionale sin dal primo gennaio 2026.

Ne deriva che **le risorse occorrenti ad estendere la sperimentazione ad ulteriori 40 province, dal primo marzo 2026 sino al 31 dicembre dello stesso anno, sono già stanziare e disponibili.**

Il comma 1, secondo periodo ha natura ordinamentale, poiché si limita a precisare che il regolamento n. 94 del 2025 si applica, oltre che alle nove province della prima sperimentazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, anche alle ulteriori 11 e alle nuove 40 introdotte con le estensioni della sperimentazione di cui all'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024 e di cui alla presente disposizione, nonché, quando la riforma entrerà a regime, a tutta l'Italia. **Detto regolamento non comporta, come da relativa relazione tecnica bollinata, alcun nuovo o**

maggiore onere per la finanza pubblica, per cui non può comportarne nemmeno la nuova disposizione, che ne conferma la validità anche nelle ulteriori sperimentazioni e, poi, a regime.

Il comma 2 regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024.

La disposizione **ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La formazione, in particolare, sarà erogata a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.**

In relazione al **comma 3, lettera a)**, occorre precisare che il decreto legislativo n. 62 del 2024 ha previsto un regime sperimentale di due anni per consentire una graduale attuazione della riforma. Dai dati di monitoraggio dell'Istituto emerge che l'avvio della sperimentazione abbia prodotto risultati positivi che confermano le opportunità di scelta del legislatore.

In considerazione dell'approssimarsi dell'ultimo anno di sperimentazione, che richiede quindi la conclusione delle attività propedeutiche di preparazione all'attuazione a regime della riforma, occorrerebbe mantenere su tutto il territorio nazionale livelli di efficienza riscontrati nella fase sperimentale, attraverso alcune semplificazioni **richieste da INPS.**

In particolare, la **lettera a)** introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4 del citato decreto, che ha modificato l'articolo 4, della legge n. 104 del 1992.

Come noto, nel corso dell'anno 2024 è stata approvata la riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 che, tra l'altro, modifica la composizione delle Commissioni mediche di accertamento, ora denominate Unità di Valutazione di base (UVB), anche in ragione della nuova logica di accertamento della disabilità fondato sul modello bio-psico-sociale.

In vista della attivazione a regime, a partire dal 1° gennaio 2027, di circa 1.000 unità di valutazione di base su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'attuale fase di sperimentazione, utile, tra l'altro, proprio ad assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e a valutare eventuali modifiche alla disciplina in oggetto, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore, ha richiesto l'adozione di modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di composizione della UVB.

Più nel dettaglio, **al numero 1**, in materia di valutazione di base rispettivamente degli adulti e dei minori, anche al fine di ottimizzare i processi organizzativi e logistici di INPS, si modifica il comma 2 prevedendo che:

- il Presidente dell'UVB possa essere specializzato, oltre che in medicina legale, anche in medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti o affini (**punto 1.1**);
- l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico in possesso delle citate specializzazioni, nomini come Presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno (in luogo di tre) in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**punto 1.2**)

Viene, quindi, eliminato l'obbligo della presenza di un componente specializzato in medicina legale con seguente soppressione del quarto periodo del comma 2 (**punto 1.3**).

Analogha modifica si apporta al **comma 3**, in particolare, per le UVB afferenti ai minori (**punto 2**). Inoltre, per le medesime UVB si prevede la possibilità di partecipazione, anche in modalità a distanza mediante video-collegamento da parte del medico specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore. Tale modalità partecipativa potrebbe sopperire alla carenza, in alcuni territori, di medici specializzati nella specifica patologia oggetto di accertamento, permettendo di assicurare la funzionalità delle commissioni sull'intero territorio nazionale/regionale e di garantire la partecipazione in tutti i territori regionali alle commissioni da attivare sulla base del numero di domande pervenute e non pregiudicare il buon andamento dei risultati della sperimentazione.

Le predette disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proprio in considerazione del fatto che le procedure di assunzione sono attualmente in corso, l'eliminazione di tale vincolo normativo potrebbe essere compiutamente assolto attraverso l'impiego delle risorse stanziare a legislazione vigente.

Quanto al **comma 3, lettera b)**, introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 62 del 2024 apportando alcune semplificazioni nelle modalità di trasmissione documentale tra gli enti coinvolti nei processi di valutazione di base e multidimensionale. In particolare, si prevede che la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga previa presentazione, da parte dell'interessato, di espressa istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali. **La disposizione ha l'unico effetto di ridurre il gravame amministrativo dell'INPS. Le funzioni informatiche per la gestione dell'istanza sono state già realizzate per il caso in cui, a legislazione vigente, la persona con disabilità chieda di avviare il procedimento in occasione della visita. Le stesse funzioni saranno, ora, messe a disposizione direttamente della persona con disabilità. La disposizione, perciò, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La **lettera c)** inserisce all'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2024 il comma 1-bis che introduce semplificazioni e permette, nelle more della piena interoperabilità delle banche dati dell'INPS con il Fascicolo Sanitario Elettronico, una più efficiente collaborazione tra gli enti che erogano prestazioni a tutela dei disabili. La misura verrà implementata attraverso l'impiego di banche dati già nella disponibilità dell'Istituto di cui occorre garantire la condivisione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. **La disposizione di cui al comma 1-bis è finalizzata ad individuare una modalità eventuale di esercizio dell'interoperabilità dei dati, che le parti (Inps, regioni e Provincia autonoma) potranno prevedere per evitare duplicazioni nel caricamento dei dati. In ogni caso, trattandosi di una mera facoltà, anziché di un obbligo, l'INPS, le Regioni e le Province attueranno la norma solo ove sia possibile avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ci si attende che sarà sempre possibile esercitare questa nuova facoltà (come detto, senza nuovi o maggiori oneri) poiché la misura verrà implementata attraverso l'impiego di banche dati già nella disponibilità dell'INPS, di cui occorre garantire la condivisione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'INPS realizzerà un servizio per la messa a disposizione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati a favore degli enti territoriali che erogano prestazioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti territoriali potranno accreditarsi alla piattaforma gestita da INPS, previo convenzionamento. La disposizione si rende necessaria, anche in attesa della piena operabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico, per fornire una base giuridica che permetta all'INPS di trasferire agli enti territoriali le informazioni necessarie per consentire di erogare le prestazioni e i servizi di competenza alle persone con disabilità.**

Il **comma 4** ha la finalità di semplificare le disposizioni procedurali in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, lasciandone invariate la dotazione e le finalità, e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** Si rappresenta che la Corte dei conti, con la deliberazione n. 51/2025/CCC, nello stigmatizzare la lentezza nelle attività di finalizzazione del Fondo, scrive: «La dinamica attuazione, in sintesi, [...] risente, anche in prospettiva diacronica, delle difficoltà fisiologicamente connesse alle attività di concertazione presupposte e ai meccanismi di acquisizione degli assensi da parte degli attori coinvolti.»

I commi 5 e 6 recano disposizioni integrative al decreto legislativo n. 222 del 2023, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 227 del 2021 e del decreto – legge 9 giugno 2021,

n. 80. L'intervento, in considerazione dell'istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, prevede che la stessa partecipi ai processi diretti a garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità. In particolare, il **comma 5** interviene sull'articolo 6, comma 2-bis, **terzo periodo**, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Tale disposizione, introdotta dall'articolo 3 del d.lgs. n. 222 del 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano determinati compiti. I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma in esame prevede che i nominativi dei referenti individuati siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di una disposizione che si limita a mutare – e solo con riferimento ai soggetti destinatari dell'informazione – le modalità applicative di un onere amministrativo già previsto a legislazione vigente. **La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 6, la lettera a)** introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 volta a garantire la piena partecipazione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione.

La disposizione consente all'Autorità di presentare osservazioni in sede di redazione del PIAO. **L'attività sarà svolta nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.**

Al comma 6, lettera b), infine, si prevede l'inserimento, all'articolo 8, di un comma 1-bis, che prevede l'attribuzione al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità della facoltà di promuovere ricorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2009, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità. **L'attività sarà svolta nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 7** prevede che il programma triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, attuato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 8** prevede che la disciplina delle spese processuali nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e al recupero delle stesse, di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si applichi anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. **La disposizione non muta il soggetto tenuto a pagare le spese processuali, né l'importo delle stesse, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 9** reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che la norma, avente carattere meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

L'articolo in rassegna, al **comma 1**, elimina, per cittadini e imprese, l'obbligo di conservazione, in formato cartaceo, delle ricevute generate dai terminali POS, abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata o altra modalità digitale. **La disposizione prevede, infatti, che, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all'articolo 2220 del codice civile, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.**

La disposizione, semplificando oneri previsti a carico di cittadini e imprese, ha carattere esclusivamente procedimentale e ordinamentale e non comporta alcun aggravio a carico della finanza pubblica.

Ai successivi **commi 2 e 3**, vengono razionalizzate le modalità di adempimento degli adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e da altre disposizioni connesse a carico dei soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecento mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limita a intervenire sul piano procedurale, riducendo la duplicazione delle informazioni già presenti in banche dati pubbliche e rendendo più efficiente il sistema di pubblicazione.

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

Il comma 1 dell'articolo in commento, riformulando integralmente l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024, introduce semplificazioni procedurali alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale".

L'intervento, avente carattere esclusivamente procedimentale e ordinamentale, non comporta alcun ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede, in relazione al procedimento di cui al comma 1, che l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti. **La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.**

ART 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

L'articolo in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale della misura.

Il **comma 1** della disposizione è volto a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Relativamente al **comma 2**, si rappresenta che la modifica transitoria all'articolo 119, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle commissioni mediche locali fino al 31 dicembre 2026, includendo medici in quiescenza, **fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età**, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, si rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. È in ogni caso stabilito che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. **La misura non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** è finalizzato a rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida.

In particolare l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi c.d. jammer anche alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle Regioni e delle Province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle Regioni e alle Province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico. Il riferimento agli accordi da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ha la finalità di assicurare la necessaria uniformità tecnica e procedurale nell'utilizzo dei dispositivi sul territorio nazionale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 733, della legge n. 207 del 2024.

La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che:

- per il livello statale risultano già autorizzate le risorse di cui al comma 733 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, pari a 4,965 milioni di euro per l'anno 2025, per l'implementazione della mascheratura delle frequenze in 120 aule, con un costo medio per aula pari a circa 41.500 euro;
- tale costo medio, determinato su un campione significativo di aule, costituisce un parametro di riferimento attendibile anche per le regioni e le province autonome; in caso di progetti di dimensioni più ridotte, eventuali aumenti unitari dovuti alla minore economia di scala potrebbero risultare compensati dal minor costo di trasferte e logistica per l'installazione e la manutenzione, con conseguente sostanziale allineamento ai valori medi già rilevati a livello statale;
- eventuali spese relative all'acquisizione, installazione e manutenzione dei dispositivi restano a carico esclusivo delle regioni e delle province autonome, da finanziare con le proprie disponibilità, senza alcun concorso di risorse statali;
- la stipula di accordi ai sensi della legge n. 241 del 1990 non comporta oneri aggiuntivi, trattandosi di strumenti di mera regolazione e coordinamento amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, si conferma che **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e può trovare applicazione, con riferimento a regioni e province autonome, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009.**

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. **La disposizione in esame, afferendo la regolamentazione della circolazione dei veicoli, ha natura ordinamentale e non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.**

Il comma 5 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione. **La disposizione, recando l'interpretazione autentica in materia di trasbordo di personale marittimo, riveste carattere ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*” al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** inserisce l'articolo 3-ter che consente al cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in

modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62. A tali fini è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili agli strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi. Per ogni strumento digitale ANPR è integrata e costantemente allineata.

I servizi di interoperabilità e accesso ai dati resi disponibili dall'ANPR, inclusi quelli destinati ai cittadini e ai gestori tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR. I relativi oneri trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e garantire il potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 30 giugno 2026, è stimato in circa euro 250.000,00. A far data dal 1 luglio 2026, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità (art. 2, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato, **il quale presenta sufficienti disponibilità, tali da non ravvisarsi la necessità di copertura di costi di gestione ulteriori. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

In particolare, il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 6-ter del richiamato Codice, rubricato "*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*" (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio o "*once only*". **La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.**

Nel dettaglio, con il **comma 1, lettera b), n.1**, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, come ridenominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui al **comma 1, lettera b), n.2**, si introduce, dopo il comma 1, il comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La modifica introdotta col **comma 1, lettera b), n. 3** è volta a prevedere che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 1, lettera b), n. 4** prevede l'introduzione, dopo il comma 2, del comma 2-*bis*, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-*bis*, concernente il c.d. "*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*". Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-*bis* garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del Codice.

Il **comma 1, lettera b), n. 5**, coerentemente con le innovazioni finora apportate, sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 6-*ter*, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-*bis* del CAD in materia di "*Violazione degli obblighi di transizione digitale*".

Il **comma 1, lettera b), n. 6**, modifica la rubrica dell'articolo 6-*ter* del Codice, al fine di ricomprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico. **La disposizione di natura ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lett. c)** dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 50 del CAD rubricato "*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*", finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR. **La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.**

In particolare, con il **comma 1, lettera c), n.1**, si introduce dopo il comma 2-*ter* del citato articolo 50 del CAD, il comma 2-*quater*, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio del c.d. "*once only*", parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR n. 445 del 2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-*ter* e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

Il **comma 1, lettera c), n. 2**, sostituisce il comma 3-*ter* del medesimo articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo

nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

Il comma 1, lettera d) introduce modifiche all'articolo 62, del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR. In particolare, la lettera d) **numero 1** integra il comma 3 del predetto articolo 62 del CAD al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR. **La disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.**

Con il **numero 2** della **lettera d)** si inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma 3-bis, il quale prevede che ~~l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del CAD, rende immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici che ne facciano richiesta, i servizi di accertamento dei dati di propria competenza tra cui le informazioni anagrafiche, della residenza e dell'esistenza in vita.~~ **i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.**

Il **comma 1, lettera e)** reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo, in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare la predetta lettera e) introduce, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione - CAD), un nuovo articolo 62-sexies, il quale al comma 1 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il comma 3 del predetto articolo 62-sexies prevede, inoltre, la digitalizzazione del libretto di navigazione, che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet. La produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il comma 4 del citato articolo 62-sexies prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, saranno disciplinati: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR e le modalità di alimentazione,

aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali; b) le caratteristiche del libretto e le modalità di verifica e consultazione.

Nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, si prevede l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione (comma 5 del citato articolo 62-sexies).

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui inserisce la lettera d-bis, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della società Sogei S.p.A. per la realizzazione dell' Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3**, prevede che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al **comma 1**, lettere a), b), c) e d) **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.** Si precisa al riguardo che gli oneri conseguenti alle modifiche all'IPA risultano finanziati a legislazione vigente a valere sulla Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della Missione 1 - Componente 1 - "Interoperabilità dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", inclusa nel PNRR, la cui realizzazione è affidata a AgID ed è già oggetto di specifica convenzione tra quest'ultima e il Dipartimento per la trasformazione digitale. **Inoltre, con particolare riferimento alle modifiche di cui al comma 1, lettera c), le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** considerato anche che già a partire dal 18 aprile 2024 tutti i soggetti pubblici devono interrogare l'ANPR esclusivamente tramite IDANPR, giusta previsione del decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo 2023 recante "Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici", e devono mantenerlo nei propri sistemi ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il medesimo comma 3 con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e) relativi alla progettazione, realizzazione e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'ANGEMAR e all'emissione del nuovo libretto di navigazione, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, così ripartita:

Partner tecnologico	Descrizione delle attività	Fonte di finanziamento	2026	2027
Sogei S.p.A.	Attività di analisi funzionale e progettazione tecnica della piattaforma digitale; sviluppo software e integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e con le anagrafi pubbliche (ANPR, ANIS, ANIST, Assistenza sanitaria al personale navigante SASN); implementazione delle interfacce utente e dei servizi digitali. Conduzione, manutenzione e assistenza tecnica del sistema a regime	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	3.000.000,00	1.000.000,00

IPZS S.p.A.	Realizzazione dell'infrastruttura di emissione e integrazione della versione digitale del libretto con ANGEMAR e IT-Wallet. Definizione delle specifiche tecniche del nuovo libretto dotato di microprocessore; produzione e fornitura del supporto fisico; personalizzazione e logistica di distribuzione agli uffici di rilascio	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	1.800.000,00	1.200.000,00
		Totale	4.800.000,00	2.200.000,00

Ai suddetti oneri si provvede: (i) **quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027** a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità.

Fonte di finanziamento	2026	2027	Totale
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	
	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	€ 7.000.000,00

Ai fini della gestione dell'ANGEMAR e delle correlate attività di assistenza tecnica, si autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui 1 milione di euro per le attività di gestione e assistenza e 200.000 euro per la fornitura e produzione del libretto di navigazione, incluse le attività conseguenti alle richieste di sostituzione intervenute nel corso dell'anno, di cui si propone l'iscrizione nel capitolo 7621 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa **di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**, concernente la compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole, in relazione alla quale, a decorrere dall'anno 2028, risulta una disponibilità di 2,2 milioni di euro annui. Al riguardo, si rappresenta che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica l'attuazione di programmi o progetti in essere.

ART. 12 (Misure urgenti in materia di microimprese)

Al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-*quaterdecies*.1, rubricato "*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*".

Il nuovo articolo *2-quaterdecies.1* introduce, ai commi 1 e 2, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 “*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Al riguardo, il comma 1 della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono per l'adempimento di tale obbligo di una specifica procedura di notifica.

Al comma 2 del citato articolo *2-quaterdecies.1* si prevede che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede **che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.** All'eventuale aggravio di compiti posti in capo al Garante per la protezione dei dati personali, infatti, si farà fronte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità con l'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La previsione di strumenti di autovalutazione guidata e di un canale di assistenza semplificata non implica l'istituzione di nuove strutture o funzioni, ma si configura come modalità organizzativa interna, da disciplinarsi con provvedimento del Garante, rientrante nelle competenze già attribuite dall'art. 154 del d.lgs. 196/2003.

I commi 3 e 4 recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura.

In particolare, i predetti commi modificano rispettivamente l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Le disposizioni in commento, limitandosi a regolamentare la figura del responsabile tecnico temporaneo nei settori dell'estetica e dell'acconciatura, **hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 5 prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 dell'articolo 15 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano." Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica standard e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

Il **comma 1** introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, con la **lettera a)**, si modifica l'articolo 30 del Codice, in tema di sanzioni, al fine di superare le criticità derivanti dall'inciso presente nel comma 14, per effetto del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può irrogare la sanzione ivi prevista solo in seguito alla segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, dal momento che tale Autorità non ha competenza in merito all'autorizzazione delle attività o al rilascio delle autorizzazioni generali, nonché nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42 del medesimo Codice, nei termini previsti dall'allegato n. 12, l'espunzione dell'inciso operato dalla disposizione in esame è volto a consentire al Ministero di agire autonomamente in tutti i casi in cui siano state riscontrate gravi irregolarità nei pagamenti dei diritti amministrativi e dei contributi di cui ai richiamati articoli 16 e 42. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera b)** interviene sull'articolo 56 del medesimo Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei.

In particolare, la **lettera b), n.1)** è volta a limitare l'ambito di applicazione della norma in esame alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe.

La **lettera b), n.2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice al fine di specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l'obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera c) introduce una modifica all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del Codice, al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a Internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet può essere, infatti, fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. È emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la Broadband Map dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La disposizione, ponendo obblighi di informazione in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità esercita l'attività di vigilanza ed irroga le sanzioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo in esame introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, prevedendo misure per la semplificazione della disciplina relativa alle bonifiche.

In particolare, le modifiche apportate all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dal **comma 1, lettera a)** del presente articolo sono volte a precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo BAT References, sono quelli di cui individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter, in materia di Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al punto 1), si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato 1-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al punto 2) si modifica il comma 3 del citato articolo 242-ter, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica a decorrere dal 22 maggio 2026. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*". In particolare, si modifica l'articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi "uno contro uno" e "uno contro zero", al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro

dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 5** prevede l'abrogazione dell'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147. **Trattasi, conseguentemente, di disposizione finalizzata ad un mero coordinamento normativo, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

Il **comma 1** prevede che le regioni, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, possono procedere all'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ossia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 16

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in commento, al **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 545/1992, prevedendo che il presidente della corte di giustizia tributaria non possa essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno il limite massimo di età per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda dell'interpello per ricoprire la suddetta funzione di presidente. In base al testo previgente, il presidente della corte di giustizia tributaria non poteva essere nominato tra i soggetti che avrebbero raggiunto il limite massimo di età entro i quattro anni successivi alla nomina. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa, atteso che i maggiori compensi fissi e variabili spettanti al presidente di corte rispetto alla funzione precedentemente svolta continuano ad avere decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione delle funzioni di presidente nella corte di assegnazione.**

Il comma 1, **lettera b)** al fine di efficientare le procedure di reclutamento del concorso per magistrati tributari, integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545/92, prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le prove scritte possano essere svolte dai candidati utilizzando appositi strumenti informatici. **La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che le spese correlate all'utilizzo della strumentazione informativa per lo svolgimento delle prove scritte trovano copertura negli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente.**

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 4-*quater*, comma 2 del decreto legislativo n. 545/92 al fine di prevedere che anche il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado possa presiedere

la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa al presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado. **La disposizione di natura ordinamentale non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 1, lettera d)** interviene sul comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545/92, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari - anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive di cui all'articolo 3. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, afferendo alle modalità di svolgimento del tirocinio dei nuovi magistrati assunti mediante concorso, posto che i soggetti formatori non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per consentire lo svolgimento della suddetta attività.**

Il **comma 2** modifica l'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, prevedendo l'aumento da 5.000 euro a 10.000 euro del valore economico delle controversie di competenza del giudice monocratico nel primo grado di giudizio. L'articolo 4, comma, 1, lett. b), della legge di riforma n. 130/2022, modificando le disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546/1992, aveva stabilito la competenza del giudice monocratico per le controversie di primo grado aventi un valore fino a 3.000 euro notificate dal 1° gennaio 2023. Successivamente, con l'art. 40, comma 2, del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, detta soglia di valore è stata aumentata a 5.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.

Nel tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha favorito il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti, nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni (fonte: “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria nell'anno 2024”, pubblicata il 30 giugno 2025 dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze). L'analisi dell'andamento del contenzioso tributario di primo grado ha evidenziato, inoltre, che l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.

Con la disposizione in esame, che ha lo scopo di rendere più efficiente il procedimento giurisdizionale presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e di favorire la riduzione ulteriore dei tempi del giudizio, si estende la competenza del giudice monocratico alle controversie di valore fino a 10.000 euro. Inoltre, il correlato aumento di produttività del corpo giudicante garantirebbe il deposito di un numero complessivo di provvedimenti definitivi in linea con quelli registrati nel 2024, consentendo di attenuare gli effetti della diminuzione delle definizioni determinata dalla cessazione ex lege dalle funzioni giurisdizionali per raggiungimento del limite massimo di età, che interesserà circa 200 giudici tributari all'anno fino al 2029 e circa 100 giudici all'anno nei periodi successivi. **Per tale motivo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 3** apporta al Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175/2024 le medesime modificazioni previste dai precedenti commi 1 e 2, coordinando i due testi normativi. Con riferimento ai profili finanziari si rappresenta che **dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri di spesa, si rinvia al riguardo alle considerazioni precedentemente svolte in corrispondenza dei suddetti commi 1 e 2.**

Il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, atteso che la disposizione concerne la modifica delle materie oggetto dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari di cui all'articolo 1, comma 10-ter, della legge n. 130/2022.

Il comma 5 attua il necessario adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove è previsto che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati all'incentivazione del personale, nonché le entrate derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300/1999, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema degli adempimenti per i contribuenti.

In particolare, la novella integra la suddetta disposizione prevedendo la destinazione delle entrate in argomento anche al potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, al fine di migliorarne la fruizione per gli organi giudicanti e le parti processuali, nonché, conseguentemente, di incrementare i livelli di efficienza e produttività della funzione giurisdizionale. Inoltre, la norma modifica la denominazione delle strutture destinatarie della riassegnazione delle entrate di cui trattasi, in coerenza con i vigenti provvedimenti di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendo il riferimento al preesistente Dipartimento per le politiche fiscali con il riferimento al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della giustizia tributaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che prevede un adeguamento del dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'invarianza delle somme destinate alla riassegnazione ai citati Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità ivi individuate.

Il comma 6 si limita a disporre che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal **2 maggio 2026**. La disposizione di natura ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica.**

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante “*Misure urgenti in materia di giustizia*”, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone M1C1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del predetto decreto-legge:

~~La modifica indicata al comma 1, lettera a) prevede la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3, al fine di consentire anche ai magistrati collocati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale di partecipare all'interpello finalizzato a raccogliere le domande di applicazione a distanza. Tale disposizione ha carattere organizzativo ed è diretta a pianificare il lavoro dell'ufficio giudiziario in vista del conseguimento degli obiettivi PNRR, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

La modifica indicata al **comma 1, lettere a)** integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

La modifica indicata al **comma 1, lettere b)** prevede, attraverso la modifica al comma 11, che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità di cui al comma 6, come integrato dalla lettera b) della disposizione in commento, venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati. Tale previsione comporta un maggiore onere per l'anno 2026 di euro 7.636.912. Per quantificare il maggior onere derivante dal riconoscimento, all'ulteriore terzo blocco di cinquanta procedimenti civili definiti, dell'indennità di cui all'articolo 2 della l. n. 133 del 1998, si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati», prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1^.

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi per ogni cinquanta procedimenti civili definiti.

Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà per 50 provvedimenti definiti
LORDO DIP.	24,20%	8,50%				
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82

Ipotizzando prudenzialmente che per tutti i magistrati applicati a distanza si applichi la disciplina introdotta dal terzo periodo di cui al comma 11 del DL n. 117 del 2025 come qui modificato, l'importo del maggior onere è ricostruito nella tabella che segue.

ANNO 2026						
indennità per 50 provvedimenti definitivi	indennità per 100 provvedimenti	indennità per 150 provvedimenti	n. magistrati applicati	Spesa lordo Stato	Spesa già previsto dal DL 117/2025	Maggiore onere
15.273,82	30.547,65	45.821,47	500	22.910.734,62	15.273.823,08	7.636.911,54

Al **comma 2** è indicato l'onere complessivo pari ad euro 8.400.604 per l'anno 2026, alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, mediante versamento, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

In particolare, il comma 3, alla **lettera a)** aggiunge all'art. 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali dispone, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il

suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio **e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.** Specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la **lettera b)** vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 696-*bis* c.p.c. In maniera del tutto speculare alle modifiche introdotte dalla precedente *lettera a)*, viene disposta, al nuovo settimo comma del citato articolo, la sospensione del procedimento con il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, con il suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione – **che, in ogni caso, non può superare i sei mesi** - non impedisce l'espletamento della consulenza.

Infine, con l'ottavo comma, si chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Ed anche in questo caso, per dissolvere ogni dubbio interpretativo, si prevede esplicitamente che il giudice provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente.

L'introduzione della sospensione, intervenendo su un istituto avente finalità deflattive, trattandosi di un accertamento ante causa, trova la propria giustificazione nella possibilità, per le parti, di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività di consulenza tecnica.

Tali modifiche normative, conformemente alla disciplina della sospensione introdotta, all'art. 445-*bis* del Codice di procedura civile, dal decreto – legge n. 117 del 2025, trovano la propria ragione giustificatrice nel prendere atto dell'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Di conseguenza, il considerare tali procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell'attività del consulente, in assenza di attività giudiziaria, determina una incongruenza riguardo alla rappresentazione dei tempi dei processi, incidendo inevitabilmente sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi PNR, compromettendone pertanto il conseguimento.

Il **comma 4** contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche apportate dal comma 3 anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica o il verbale di conciliazione (atti che portano alla chiusura del procedimento), al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

Il **comma 5** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4, atteso che l'attività con la quale il giudice dispone il pagamento dell'onorario e delle spese dell'ausiliario rientrano nell'ambito degli adempimenti d'ufficio che vengono espletati ordinariamente.

Pertanto, dal punto di vista finanziario, i commi 3 e 4 in rassegna non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 6** introduce modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati presso pubbliche amministrazioni. Con la **lettera a)**, si sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024, intervenendo sui requisiti soggettivi per il collocamento fuori ruolo, abbassando l'anzianità da dieci a sei anni e quindi fissando il requisito al momento in cui il magistrato ha già acquisito la prima valutazione di professionalità. Tale variazione comporta un ampliamento del numero dei magistrati potenzialmente destinatari degli incarichi, includendo anche i più giovani. L'anticipazione del requisito temporale risponde inoltre all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità dei magistrati in fasi più precoci della loro carriera. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera b)** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che contiene la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferiti ai magistrati. Si interviene sul comma 3 per scindere dalle sue previsioni la disciplina specifica adottata per alcuni incarichi apicali svolti per la pubblica amministrazione. Si introduce poi un comma 3-*bis* che, con disposizione in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, razionalizza l'esenzione dal cumulo dei periodi precedenti in cui il magistrato ha ricoperto incarichi extragiudiziari, **applicandola non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla stessa norma, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma – in linea con quanto dispone l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024 – anche ai magistrati che già erano collocati fuori ruolo alla stessa data ed a coloro che ricoprono ruoli apicali presso il Ministero della giustizia. Ciò al fine di evitare la dispersione di professionalità di elevato livello che si acquisiscono in un lungo arco temporale. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera c)** modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024 che prevede la perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di coordinare detta disciplina con le modifiche recate all'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024 dalla lettera b) della disposizione in commento. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera d)** modifica l'articolo 17 che contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento derivanti dalla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 45 del 2024.

In particolare, si prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 in forza del quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato. Trattasi di una disposizione che per il suo carattere perentorio inibisce una valutazione caso per caso dell'organo di autogoverno e che per questa ragione è stata più volte derogata in sede deliberativa. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 18

(Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro)

L'articolo in commento prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all'articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall'ISTAT, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per il settore e la zona di svolgimento della prestazione. Tale disposizione non trova applicazione se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell'impresa. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 19

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in commento, al **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. **In particolare, la lettera a) introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo in materia di mobilità del personale docente, al fine di demandare alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La lettera b) reca modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione. L'intervento senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo uniformando l'accredimento della formazione incentivata, prevista dal PNRR, a quello della formazione continua, già vigente. In particolare, viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti. Si elimina, inoltre, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni (punto 2); Si introduce, poi, il comma 8-bis che dispone che l'accredimento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in

servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8 (punto 3) Alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua (punto 4). **La disposizione limitandosi a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione, ha natura ordinamentale e non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 2** reca modifiche al comma 3-ter dell'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, intervenendo sulla graduatoria dei concorsi per docenti banditi a decorrere dal 2020, inserite in un apposito elenco regionale costituito annualmente. In particolare, si prevede che l'ordine dei candidati in graduatoria negli istituendi elenchi regionali segua l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi. La specifica mira ad escludere dall'ordine del punteggio la valutazione dei titoli. **La disposizione, limitandosi a modificare il criterio relativo all'ordine di inserimento dei candidati nell'elenco regionale, che opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** interviene sul comma 1 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'a.s. 2023/2024 con quello all'a.s. 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. La modifica, di natura meramente formale, corregge un errore materiale derivante dal mancato allineamento tra il riferimento testuale all'anno 2023/2024 e i dati effettivamente acquisiti e utilizzati in sede di elaborazione della norma in parola, relativi all'anno scolastico 2024/2025, più aggiornati e attendibili ai fini di un corretto contingentamento. La correzione risulta necessaria al fine di ingenerare dubbi interpretativi in sede di attuazione della riforma in parola in quanto i dati dell'anno scolastico 2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale, agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto si limita a recepire i dati già considerati nella relazione tecnica bollinata della disposizione in esame, che assumeva a riferimento proprio l'anno scolastico 2024/2025, anziché l'anno citato nell'attuale testo normativo.

Il **comma 4** prevede l'assegnazione agli uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive, nel limite di spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2026, per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato. Accedono al riparto delle risorse esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2025, n. 124. **La copertura dei relativi oneri è disciplinata al successivo comma 6.**

Il **comma 5** prevede, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, del 30 giugno 2025, n. 124, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro

per l'anno scolastico 2026-2027. **La copertura dei relativi oneri è disciplinata al successivo comma 6.**

Il **comma 6** reca la copertura degli oneri previsti ai commi 4 e 5. Quanto all'attuazione del comma 4, si autorizza la spesa di 19 milioni di euro da assegnare nell'anno 2026, per l'attribuzione delle ulteriori risorse agli Uffici scolastici regionali, finalizzate all'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 30 giugno 2027, tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 13 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 16-ter, comma 10, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e quanto a euro 6 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 331, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per la misura in esame si stima, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, un costo medio mensile lordo Stato pari a 2.243 euro, uguale a un valore medio annuo lordo Stato di 29.164 euro, riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 e ai tre differenti profili professionali.

Tale stima è operata sulla base della seguente tabella recante gli oneri lordo Stato relativi al personale ATA:

Stipendio lordo stato (+38,38%)			
Anzianità di servizio	COLLABORATORI	OPERATORI	ASSISTENTI
0 - 8	27.890 €	28.531 €	31.070 €
9 - 14	30.164 €	30.763 €	33.952 €
15 - 20	31.820 €	32.455 €	36.133 €
21 - 27	33.486 €	34.135 €	38.286 €
28 - 34	34.715 €	35.345 €	39.847 €
da 35	35.612 €	36.265 €	41.044 €

A fronte, pertanto, di un valore medio annuo lordo Stato di 29.164 euro riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 dei differenti profili professionali del personale ATA e considerato il limite di spesa pari a 19 milioni di euro, si stima di poter conferire ai sensi della disposizione circa 720 incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Si evidenzia come una quota parte stimata intorno al 15% delle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di 19 milioni della misura in argomento potrà essere destinata alla copertura di eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria che si renderanno necessari per la sostituzione del personale ATA destinatario degli incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027.

Il dettaglio dei calcoli è il seguente:

risorsa finanziaria complessiva disponibile per il personale ATA = 19.000.000 €

quota accantonata per la copertura delle eventuali sostituzioni:

15% di 19.000.000 € = $15 \times 19.000.000 \text{ €} / 100 = 2.850.000 \text{ €}$

risorse per incarichi ATA (al netto della quota per le eventuali supplenze) = 16.150.000 € (= 19.000.000 € - 2.850.000 €)

Tenuto conto che il costo mensile lordo Stato per un incarico ATA risulta pari a 2.243 €

il costo per 10 mesi di incarico (da settembre 2026 a giugno 2027) risulta pari a 22.430 €

Di conseguenza, il numero complessivo di incarichi risulta pari a 720 (= 16.150.000 € / 22.430 €)

Alla copertura degli oneri pari al limite di spesa di 19 milioni di euro per le esigenze dell'anno scolastico 2026/2027 per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede:

- quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 16-ter, comma 10, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La formazione incentivata è stata, infatti, attivata dal Ministero dell'istruzione e del merito ma, nelle more della contrattazione collettiva, la formazione è stata effettuata utilizzando la modalità e-learning che ha consentito una riduzione dei costi complessivi e, quindi, un risparmio che può essere utilizzato per il conseguimento degli obiettivi delle riforme del PNRR;
- quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 331, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Anche in questo caso la formazione è stata effettuata utilizzando la modalità e-learning che ha consentito una riduzione dei costi complessivi e le relative risorse possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi PNRR.

Il terzo periodo del comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la misura opera nei limiti della dotazione organica del personale ATA di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 novembre 2025 n. 211. Tale DM reca la dotazione organica complessiva del personale ATA per regione. Nell'ambito di tale contingente gli uffici scolastici regionali ripartiscono il personale ATA tra le istituzioni scolastiche. La disposizione in argomento si limita a prevedere che, in tale azione di riparto, gli USR debbano tenere conto delle fasce di distribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. L'ufficio scolastico regionale provvede alle eventuali compensazioni di personale ATA tra le istituzioni scolastiche nell'ambito del contingente assegnato.

Agli oneri derivanti dal comma 5 per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero a favore delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico del decreto interministeriale del 30 giugno 2025, n. 124, pari a complessivi 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027, si provvede:

-quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta di risorse che possono essere utilizzate, in coerenza con la suddetta riforma, per potenziare le scuole oggetto di dimensionamento e consentire di dedicare specifiche figure all'organizzazione delle attività didattiche e formative;

-quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 331, lettera b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Anche in questo caso la formazione è stata effettuata utilizzando la modalità e-learning che ha consentito una riduzione dei costi complessivi e le relative risorse possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi PNRR. Il numero degli esoneri concedibili nell'a.s. 2026-2027 risulta complessivamente pari a circa 264 unità.

Ai fini della determinazione del numero degli esoneri sono stati assunti i seguenti dati:

- costo mensile medio per il servizio reso da un docente supplente pari a 3.397 €.
Al riguardo si precisa che è stato considerato il trattamento economico stabilito dal CCNL vigente, riferito al docente di scuola secondaria, fascia stipendiale 0 – 8;
- oneri a carico dello Stato pari a 44,5%;
- fattore incrementale pari a 5,40% per tener conto dell'incremento stipendiale riferibile alla contrattazione per il triennio 2025 – 2027.

Tenuto conto dell'organizzazione scolastica del periodo di supplenza per esercizio finanziario (pari a 10 mesi);

tenuto conto della spesa annua per docente per 10 mesi di supplenza, pari a 10×3.397 euro = 33.970,00;

il numero di esoneri risulta pari a: $9.000.000/33.970= 264$.

Il **comma 7**, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 al fine di prorogare di un anno - all'a.s. 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziato proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che l'intervento normativo, limitandosi a prorogare la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA all'a.s. 2027/2028, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le economie derivanti dalle risorse già stanziato allo scopo e già destinate dall'attuale articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025 alla contrattazione collettiva, rimangono nella disponibilità della contrattazione collettiva vigente del comparto scuola. Tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).

I risparmi si possono quantificare in euro 36.900.000 per l'anno 2026, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2027) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2027, si può ipotizzare un risparmio pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2027.

Valori in Mln/€

RISPARMI		
2026	2027	Totale
36,9	24,6	61,5

Il **comma 8** ponendosi in continuità con il comma 7, sopprime all'art. 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 71 del 2024, il riferimento all'anno scolastico (i.e. 2025/2026) entro il quale operare la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA, attualmente in fase di definizione con l'adozione di apposito decreto interministeriale; elimina altresì il riferimento al CCNL 2019-2021 – quale fonte del nuovo ordinamento professionale ATA – sostituendolo con un richiamo alla contrattazione collettiva vigente. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.**

ART. 20

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

In particolare, al **comma 1, lettera a), numero 1** si estende la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per la piena attuazione del PNRR. **Il Gruppo di supporto svolge un importante ruolo di accompagnamento delle scuole nelle azioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR ai fini del raggiungimento dei relativi target europei.**

L'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta maggiori oneri, **come previsto dal comma 1, lettera a), numero 3**, pari a euro **2.863.835** per l'anno 2026 e a euro **1.467.737** per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto a quanto già stanziato dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a 892.470,00.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPD mensile-Tabella A3-SCUOLA	RPD annua	TOTALELD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LSannuo	costo LSmensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati **con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato)**, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro **3.494,61**.

Inoltre, anche per gli assistenti amministrativi si è tenuto conto dell'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto ai compensi degli assistenti amministrativi.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta **3.494,61 * 70 * 4 = 978.490,80** (da arrotondare a **978.491,00**), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento, pari a euro 1.885.344,00, già previsto dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta **3.494,61 * 70 * 6 = 1.467.736,20** (da arrotondare a **1.467.737,00**).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro **978.491,00** per l'anno 2026 e di euro **1.467.737,00** per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, lettera a), numero 2 interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2027, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio. La disposizione si limita a prorogare, dunque, la disposizione che destinare risorse già esistenti in bilancio, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi. La disposizione, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 1, lettera b)**, si prevede una estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico **2026-2027**. L'estensione in numero di 120 unità di docenti, di cui 20 in comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali e 100 in esonero dal servizio, comporta maggiori oneri pari a euro **1.677.413,00** per l'anno 2026 e ad euro **2.516.120,00** per l'anno 2027, cui si provvede, come previsto **dal comma 2**, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPD mensile- Tabella A3- SCUOLA	RPD annua	TOTALE LD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LSannuo	costo LS mensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati **con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato)**, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Anche in questo caso, si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro **3.494,61**.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta **3.494,61 * 120 * 4 = 1.677.412,80** (da arrotondare a **1.677.413,00**), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento già coperto per i primi 6 mesi.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta **3.494,61* 120 * 6 = 2.516.119,20 (da arrotondare a 2.516.120,00)**.

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro **1.677.413,00** per l'anno 2026 e di euro **2.516.120,00** per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al **comma 1, lettera c), numero 1**, si prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle Task Force attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le attività delle Task Force sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare "*Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate Task Force anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, è stanziato un ulteriore importo fino a **20** milioni a valere sul Programma nazionale PN "**Scuola e competenze**" 2021-2027. Atteso che **l'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Il **comma 1, lettera c), numero 2**, si limita ad estendere l'avvalimento dell'Unità di missione per il PNRR agli altri due Uffici relativi ai fondi strutturali, di talché **la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026~~7~~ e 2027 ~~e-2028~~, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 21

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europee, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Vengono quindi quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ed è individuata la relativa copertura finanziaria mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro **786.356,69**, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	17.791,00
Esperti (5*50.000)	250.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
ONERI PERSONALE	246.631,69
TOTALE COMPLESSIVO	786.356,69

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alla Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, ai quali compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il **comma 2** interviene sulla legge 14 novembre 2000, n. 338. In particolare, si modifica l'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. "Decreto PNRR 4"), al fine di assicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per l'housing universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. **La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 22

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR)

Il **comma 1** prevede che, al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, in conformità con l'Investimento 1.7 “*Borse di studio per l'accesso all'università*”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possano accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, in archivi informatizzati di rilievo nazionale, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità previste dalla disposizione e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al successivo comma 2. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali ed, in particolare, le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal D.M. MUR 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (*rif. Artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e Art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025*).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo 2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (*rif. DM MUR 1115/2025*).

Il comma, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato temperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni, previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario. **Dal punto di vista finanziario, le previsioni in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Il **comma 4** prevede, l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, del comma 2-*bis*, recante l'esclusione dalle spese complessive del personale di cui al comma 2 delle spese sostenute per i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc) e 22-ter (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché per i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Lo scopo dell'intervento normativo è quello di incentivare le Università all'utilizzo dello strumento contrattuale di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Il contratto di cui al citato articolo 22 è stato introdotto in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "*a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale*".

Si riporta, di seguito, la tabella relativa al valore complessivo delle spese di personale relativo al quadriennio 2021-2024.

Anno	Spese di Personale	Finanziamenti esterni per spese di personale	Spese di personale a carico del bilancio degli Atenei	% a carico bilanci Ateneo
2021	6.326.252.744	204.055.868	6.122.196.876	96,8%
2022	6.717.865.150	300.997.018	6.416.868.132	95,5%

2023	7.099.293.594	404.231.953	6.695.061.641	94,3%
2024	7.703.572.466	449.314.428	7.254.258.038	94,2%

Come evidenziato in tabella, il valore complessivo delle spese di personale risulta in crescita nell'ultimo quadriennio in relazione sia all'incremento del personale in servizio presso gli Atenei, sia in relazione ai maggiori oneri stipendiali, sia con riferimento al personale contrattualizzato. Va tuttavia osservato che parte dei costi del personale è sostenuta da finanziamenti esterni la cui incidenza è in crescita nel triennio e che non concorrono al calcolo dell'indicatore per spese di personale.

Con particolare riguardo al personale docente e ricercatore in servizio dall'anno 2021 all'anno 2024, si riportano i seguenti dati:

Anno	Totale docenti e ricercatori	Professori di prima fascia	Professori di seconda fascia	Ricercatori a tempo indeterminato	Ricercatori a tempo determinato RTT	Ricercatori a tempo determinato RTA	Ricercatori a tempo determinato RTB
2021	54.065	14.025	22.803	7.142	-	4.931	5.164
2022	57.263	14.532	25.138	4.945	-	6.162	6.486
2023	60.031	15.320	24.891	4.488	71	8.438	6.612
2024	59.581	16.463	26.268	3.932	1.275	7.394	4.871

Nel calcolo delle spese di personale e del relativo indicatore sono attualmente inclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 49/2012 anche i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 del testo previgente il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il cui reclutamento è stato possibile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6-*quinqüesdecies*, della legge n. 79/2022, entro il termine del 29 giugno 2025. Lo scopo della predetta proposta normativa è, quindi, quello di escludere da tale computo i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a), nonché i titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22, nonché i titolari degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010.

Rispetto alle restanti qualifiche del personale universitario, la percentuale di spesa che grava sui bilanci universitari è molto più ridotta e scende dal 60% del 2021 a meno del 40% nel 2023 e nel 2024, tenuto anche conto del finanziamento del reclutamento di tali ricercatori con risorse del PNRR. Parallelamente il numero di tali ricercatori è considerevolmente aumentato dal 2021 (4.931) al 2023 (8.438), anche se il loro numero ha iniziato a scendere nel 2024 (7.394).

L'incidenza complessiva sulla spesa del personale dei ricercatori di tipo A rimane quindi, anche nell'ultimo triennio, sostanzialmente costante e a un livello contenuto poco al di sopra del 2%.

Anno	Spesa totale Ricercatori tipo A)	Finanziamenti esterni per Spese di Personale	Spese di personale a carico Ateneo	% a carico bilanci Ateneo
2021	221.507.915	87.943.742	133.564.172	60,3%
2022	296.895.427	167.790.044	129.105.383	43,5%
2023	395.919.306	238.855.835	157.063.471	39,7%

2024	423.384.673	255.129.019	168.255.654	39,7%
------	-------------	-------------	-------------	-------

Anno	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) su spesa complessiva di personale	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) finanziamenti esterni	Incidenza spesa Ricercatori tipo A) a carico bilanci d'Ateneo
2021	3,50%	43,10%	2,18%
2022	4,42%	55,74%	2,01%
2023	5,58%	59,09%	2,35%
2024	5,50%	56,78%	2,32%

Tanto premesso, al fine di consentire la sostenibilità dei bilanci delle università, coerentemente con la programmazione delle risorse finanziarie disponibili, si interviene, con la presente proposta normativa a rideterminare l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università il cui calcolo è disciplinato dall'articolo 5 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, escludendo dal computo: le figure ad esaurimento di tipo A (RTD-A), in analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca, che non sono computati tra le spese di personale, i contratti di ricerca, introdotti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dalla legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22-bis e 22-ter della predetta legge n. 240 del 2010.

Con specifico riguardo ai contratti di ricerca, si rappresenta che il decreto direttoriale n. 47 del 20 febbraio 2025 ha destinato 37,5 milioni di euro al finanziamento dell'assunzione di almeno 250 giovani ricercatori post dottorato mediante la stipula di contratti di ricerca ex articolo 22 della legge n. 240 del 2010, a valere sulla dotazione finanziaria per l'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2 "*Finanziamento di progetti presentati da Giovani Ricercatori*", con contributi *pro capite* fino a 150.000 euro, a copertura esclusiva dei costi del personale (art. 11), e durata massima di 24 mesi (art. 10), con la riserva del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno. Attualmente risultano attivati n. 355 contratti di ricerca-

Si segnala che il costo lordo Amministrazione minimo è pari a 39.571,26 euro (corrispondente per il contrattista al trattamento annuo del ricercatore confermato a tempo definito), mentre il costo massimo è pari a 54.391,04 euro annui (equivalente al ricercatore confermato a tempo pieno), ai sensi della sequenza contrattuale del 18 marzo 2025.

Per quanto riguarda gli incarichi postdoc e gli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, in osservanza di quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 agosto 2025, n. 592, il costo del trattamento economico minimo lordo Amministrazione (ossia comprensivo degli oneri fiscali e contributivi) corrisponde a 39.571,26 euro per gli incarichi postdoc (costo annuo di un contratto di ricerca, atteso che entrambi sono contratti di natura subordinata il cui trattamento minimo equivale a quello del ricercatore confermato a tempo definito) e 29.667,00 euro per gli incarichi di ricerca (ossia 22.500 di trattamento economico minimo su cui conteggiare oneri contributivi e IRAP).

Si precisa, infatti, che l'incidenza dei contratti di ricerca che la norma esclude dall'indicatore per la determinazione delle spese per il personale non è allo stato disponibile in quanto nel 2024 non erano

ancora attivabili (il contratto di ricerca per assenza della sequenza contrattuale che fissasse l'importo minimo, gli incarichi perché introdotti nel 2025).

Rispetto agli unici dati disponibili, non si ravvisano criticità in ordine all'impatto finanziario e alla sostenibilità dell'intervento normativo in questione sui bilanci delle università, tenuto conto che l'incidenza della spesa per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo a) nell'ultimo triennio è pari al 2%.

Dall'analisi dei dati forniti in ordine al numero dei ricercatori universitari di tipo a) in servizio nell'anno 2024 nelle tabelle sopra riportate, utilizzati ai fini del riparto dei punti organico per il 2025 (Decreto Ministeriale n. 719 del 9 ottobre 2025), è possibile desumere che lo scomputo degli RTDa dall'indicatore determinerebbe un miglioramento medio dell'indicatore pari a circa 1,5 punti percentuali, con un indicatore medio che diminuirebbe dal 66,5% circa al 65%. Ciò non comporterà alcun impatto sulla spesa di personale e sulle assunzioni, dato che il totale di punti organico che vengono ripartiti rimarrebbe, in ogni caso, pari alle cessazioni rilevate.

I commi da 5 a 7 contengono disposizioni di semplificazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successivo decreto ministeriale 21/12/1999, n. 537, con l'obiettivo di garantire una formazione avanzata ai laureati in giurisprudenza che desiderino accedere alle professioni di avvocato, magistrato e notaio. **Dal punto di vista finanziario, essi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Il decreto ministeriale attuativo individuerà gli standard formativi uniformi, rinviando alle singole istituzioni universitarie l'istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e l'attivazione dei percorsi di durata anche annuale, i cui costi saranno posti a carico degli iscritti. Le università, sede delle facoltà e dei Dipartimenti di giurisprudenza, provvederanno alla istituzione delle Scuole e alla attivazione dei diversi percorsi e indirizzi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, didattica e programmatica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nelle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i medesimi strumenti di finanziamento a legislazione vigente.

ART. 23

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Le norme proposte, finalizzate all'attuazione della Riforma 1.3 del PNRR, sono volte a modificare l'ordinamento e la *governance* del settore ferroviario e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera a), n.1**, che modifica l'**articolo 1, comma 7**, del d.lgs. 112/2015, interviene sulla natura e sui contenuti del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM). La norma ne estende la durata temporale (da quinquennale ad almeno decennale) e ne arricchisce i contenuti strategici (multimodalità, integrazione logistica), prevedendo, altresì, in coerenza con le modifiche apportate al comma 7-bis, che il DSPM sia contestualmente trasmesso anche all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Con la **lettera a) numero 2)** si modifica l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 112/2015, al fine di prevedere espressamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del DSPM, il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si

esprime in relazione alla coerenza degli investimenti previsti nel DSPM con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE.

Trattandosi di modifiche alla strumentazione programmatoria e strategica, esse attengono alla definizione degli indirizzi, senza generare, *ex se*, alcun impatto finanziario diretto. I profili di spesa restano disciplinati dagli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente per l'attuazione dei Contratti di Programma. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, che novella l'**articolo 15** del D.Lgs. 112/2015, introduce una serie di modifiche alla *governance* del Contratto di Programma (CdP). Nello specifico:

- l'introduzione di un vincolo di coerenza gerarchica tra DSPM, CdP e Piano Commerciale;
- l'inserimento di *milestones*, *target* e indicatori di performance;
- l'introduzione di un obbligo di *corporate governance* (bonus management);
- l'introduzione dei poteri di ART (definizione e monitoraggio KPIs) e dell'obbligo di Analisi Costi-Benefici (CBA).

Tali modifiche attengono alla revisione delle procedure, all'introduzione di criteri di *performance management* e al rafforzamento dei poteri di regolazione e monitoraggio. Le attività descritte sono svolte dalle amministrazioni competenti (MIT e ART) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, alla **lettera b) numero 1, punto 1.1)**, si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla **lettera b) numero 1, punto 1.2)** attua la milestone che richiede di introdurre nel CdP un sistema di milestones e targets (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

Mediante la modifica di cui alla **lettera b) numero 2)**, si inserisce un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la milestone PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-bis stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento **degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1**. Si prevede inoltre che, al fine di garantire la trasparenza, il gestore dia evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

La modifica di cui alla **lettera b) numero 3)** rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la milestone che richiede di assicurare che il "business plan" (identificato nel "piano commerciale" del gestore) sia "redatto in linea con" il DSPM. In particolare:

- Il **punto 3.1) sopprime** al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di "tener conto" del DSPM

ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione.

- Il **punto 3.2) inserisce** al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precetto esplicito che impone al piano di essere "redatto in linea con" il DSPM e "in conformità alla Direttiva 2012/34/UE", assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla lettera b) **numero 4)** inserisce all'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il **comma 5-bis** attua due distinte *milestone*, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze**, il potere di identificazione degli indicatori di performance da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

Quale norma funzionale e attuativa, il **comma 5-ter** affida a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, la definizione delle modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il **comma 5-quater** attua puntualmente la milestone relativa all'obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni di euro da inserire nel CdP, con un'analisi costi-benefici (CBA) **predisposta dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l'uso di benchmark internazionali, la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (ex ante) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti. **Si precisa al riguardo che l'Unità provvederà allo svolgimento di tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la **lettera n-bis)** all'**articolo 37, comma 2**, del D.L. 201/2011, rafforzando i poteri di ART in materia di monitoraggio e pareri sugli affidamenti dei servizi ferroviari. **L'attribuzione di tali compiti rientra nelle funzioni istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a) punto 1)**, che modifica l'**articolo 9, comma 1**, della L. 118/2022, estende l'obbligo di conformità agli atti di ART (attualmente previsto per le "procedure di gara") a tutte le "procedure di affidamento". **Si tratta di un intervento di natura ordinamentale, che non ha impatti sui saldi di finanza pubblica.**

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a) punto 2)**, sostituisce integralmente il vigente comma 1-*bis* intervenendo sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale. In particolare, si prevede che le Regioni trasmettano all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi ferroviari regionali e che l'Osservatorio proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di promuovere il necessario coordinamento tra

gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato.

Sono poi previsti ulteriori adempimenti di pubblicazione e trasparenza dei calendari e dettagliati i relativi contenuti. **L'intervento normativo non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le nuove funzioni di analisi e promozione del coordinamento attribuite all'Osservatorio sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.**

La disposizione di cui al **comma 3, lettera a) punto 3)**, introduce un nuovo comma 5-bis che si limita a incidere sulle modalità di gestione dei contratti di servizio pubblico già in essere, senza determinazione effetti finanziari diretti e quantificabili a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3, lettera b)** introduce nell'ambito della legge 5 agosto 2022, n. 118, gli **articoli 9-bis e 9-ter**.

Con riferimento al nuovo articolo 9-bis, i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, obblighi di trasparenza per gli affidamenti diretti e l'obbligo di avvio della procedura competitiva di gara.

Si tratta di norme di principio e ordinamentali, volte a promuovere la concorrenza, che non determinano effetti finanziari diretti. Le attività istruttorie (market test, definizione lotti) sono svolte da MIT e ART nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 9-ter vengono attribuite talune specifiche funzioni all'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, si precisa che l'Unità provvederà allo svolgimento delle attività contemplate dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, con la scadenza del termine finale per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNRR, si assisterà ad una progressiva liberazione di capacità operativa della predetta Unità e la stessa potrà, dunque, svolgere le funzioni attribuite con l'introducendo articolo 9-ter senza la necessità di ulteriori unità di personale e risorse. La scelta di attribuire le citate attività all'Unità di missione PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata dettata dalla volontà di avvalersi di un'unità operativa già strutturata, dotata delle necessarie risorse e competenze, massimizzando così l'efficienza organizzativa.

Il **comma 4** modifica l'**articolo 27, comma 2, lettera c)**, del D.L. 50/2017, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle "gare non conformi" agli "affidamenti non conformi". Tale modifica, di natura ordinamentale, non ha impatti negativi sui saldi, in quanto mira a garantire l'efficacia di un meccanismo sanzionatorio già esistente, le cui eventuali maggiori entrate (derivanti da un'eventuale maggiore incidenza della sanzione) verrebbero comunque ripartite tra le altre regioni, come già previsto dalla norma vigente, garantendo l'invarianza del saldo complessivo del Fondo. **La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.**

Il comma 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presenta articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 24

(Disposizioni in materia di investimenti ferroviari relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

La norma in esame è volta ad introdurre disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari. Allo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari, il **comma 1** autorizza, fino al 30 marzo 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso. L'anticipazione è concessa:

- nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

Con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, si rappresenta che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria potranno essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal contratto di programma 2022-2026 - parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Si evidenzia, dunque, che trattasi di disposizione avente neutralità finanziaria in quanto:

- l'anticipazione disposta da RFI non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le erogazioni avvengono entro il limite delle risorse già stanziare a legislazione vigente per ciascun intervento ovvero nel contratto di programma;
- l'importo eventualmente anticipato ha natura provvisoria e potrà essere oggetto di restituzione o conguaglio in base agli esiti delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico;
- le somme non giustificate verranno recuperate mediante restituzione diretta o escussione delle garanzie.

In relazione all'ambito di applicazione della norma, si precisa che gli interventi per cui è possibile chiedere l'acconto sulle riserve sono solo quelli per i quali è già prevista l'obbligatoria presenza del collegio ai sensi dell'articolo 216 del Codice dei contratti e, pertanto, non sussiste, alcun ampliamento

delle ipotesi di obbligatorietà dell'istituzione di collegi consultivi. Conseguentemente, in relazione ai compensi dei membri dei collegi consultivi, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria.

Si chiarisce, inoltre, nella norma che le determinazioni del collegio consultivo tecnico, acquisiscono valore di lodo contrattuale, escludendo, pertanto, la possibilità di eventuali accordi bonari che determinano possibili costi.

Con specifico riferimento ai profili finanziari, in considerazione del fatto che la norma condiziona l'erogazione dell'anticipazione a riserve già poste in relazione a lavori già contabilizzati e, pertanto, le stesse non sono apposte per il mero ritardo nel pagamento dei lavori come previsto nel contratto di appalto, si precisa che l'erogazione dell'anticipazione provvisoria introdotta dalla proposta di cui al comma 1 non contrasta con le esigenze finanziarie legate all'avanzamento dell'opera secondo le contabilizzazioni dei lavori effettuati e da effettuare. Ciò in quanto la procedura introdotta si configura come una misura di gestione di flessibilità finanziaria interna ai quadri economici delle opere e del contratto di programma e non determina effetti negativi sul saldo netto da finanziare o sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Il comma 2 apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021.

In particolare, la **lettera a)** è volta a consentire a RFI, in qualità di soggetto attuatore, di delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale, dalla quale non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) del comma 2 attribuisce a RFI S.p.A. il potere di esproprio delle aree individuate quali siti di conferimento. Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati d'intesa con il Comune e la Regione interessata, al fine di acquisire, nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario, anche le autorizzazioni occorrenti alla realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da rilasciare da parte degli organi competenti.

La disposizione in argomento prevede, altresì, l'attribuzione dell'utilizzo, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A. in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento e le procedure ivi previste si applicheranno anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

In ordine ai profili di carattere finanziario, si evidenzia che, in forza della clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, gli oneri relativi agli interventi di riambientalizzazione delle aree soggette ad esproprio, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree stesse, saranno a carico del quadro economico relativo all'infrastruttura ferroviaria. Le risorse necessarie per lo svolgimento di detti interventi saranno, infatti, a valere sui quadri economici delle opere alla voce di costo A "IMPORTO LAVORI", tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi.

A ciò si aggiunga che la disposizione in esame consente di registrare una significativa riduzione dei costi attualmente sostenuti da RFI per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su quattro principali voci di spesa:

1. Riduzione dei costi di trasporto

Attualmente, la localizzazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo dipende da fattori non pienamente governabili da RFI, poiché la distanza dal cantiere non dipende unicamente dalla disponibilità dei siti idonei ma anche dalla volontà dei rispettivi gestori di ricevere il materiale in questione.

Ciò determina, in molti casi, l'impossibilità di utilizzare siti prossimi all'area di scavo, obbligando RFI a ricorrere a siti collocati anche a notevole distanza dal cantiere.

La disposizione normativa in esame consente, dunque, a RFI di acquisire i siti di destinazione del materiale tramite procedura espropriativa, prescindendo dal consenso dei gestori. Ciò comporta un rilevante abbattimento dei costi di trasporto, attualmente pari a 11,5 €/mc fino a 30 km, con una maggiorazione di 0,3 €/mc per ogni km aggiuntivo tra i 30 e i 200 km (in base al tariffario RFI).

Oltre al risparmio economico diretto, la riduzione delle distanze di trasporto determina una diminuzione delle emissioni di CO₂, generando un'esternalità positiva con benefici ambientali e sociali, ancorché non direttamente contabilizzati.

2. Riduzione dei costi di conferimento

RFI riconosce attualmente ai proprietari delle cave un corrispettivo medio di circa 13 €/mc per il conferimento delle terre e rocce da scavo, a copertura delle spese operative (abbancamento, sistemazione a verde, gestione del sito) e del margine di profitto.

L'abilitazione di RFI ad acquisire i siti tramite esproprio consente di internalizzare tali attività, affidandole direttamente all'appaltatore dei lavori.

Il prezzo che RFI porrebbe a base di gara per le suddette attività sarebbe pari a circa:

- 5 €/mc per abbancamento e sistemazione a verde;
- 3 €/mc per la gestione del sito (inclusi allestimento piste, perimetrazione, illuminazione e guardiania).

Ne deriva un costo complessivo medio di circa 8 €/mc, variabile in funzione delle caratteristiche del sito, con un risparmio di circa 5 €/mc rispetto all'attualità.

3. Eliminazione dei costi per occupazioni temporanee

In assenza di disponibilità immediata dei siti di conferimento, RFI sostiene attualmente costi per l'occupazione temporanea di aree destinate allo stoccaggio provvisorio delle terre e rocce da scavo, quantificabili in almeno 1,5 €/mq.

L'esproprio dei siti di conferimento renderebbe immediatamente disponibili le aree di destinazione definitiva, eliminando tali oneri.

4. Eliminazione degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti

L'indisponibilità o il ritardo nella messa a disposizione dei siti di conferimento, per cause non imputabili a RFI, comporta rallentamenti e sospensioni delle attività di cantiere, con conseguenti richieste economiche da parte degli appaltatori (maggiori spese generali, fermo macchine, ridotta produttività della manodopera).

Sotto questo profilo, la disposizione in esame garantisce la certezza della disponibilità delle aree e la regolarità dell'avanzamento dei lavori.

Con la presente disposizione l'unico onere per RFI sarebbe rappresentato dall'indennizzo erogato ai proprietari delle aree individuate quali siti di conferimento, stimato in:

- circa 5 - 10 €/mq per cave dismesse;
- meno di 5 €/mq per aree depresse o degradate.

Trattasi di costi che, anche nella stima più elevata, risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalle voci di spesa sopra riportate.

La disposizione, dunque, non solo non determina un incremento del fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione degli interventi ferroviari, ma consente di conseguire:

- significativi risparmi sui costi complessivi di gestione delle terre e rocce da scavo;
- riduzione dei tempi di realizzazione delle opere;
- una maggiore efficienza ambientale nella filiera del conferimento delle terre e rocce da scavo.

Alla luce dei risparmi di spesa sopra riportati relativi alle attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si stima che i risparmi conseguiti rispetto agli importi attualmente previsti per lo smaltimento dei materiali nell'ambito delle voci di costo "IMPORTO LAVORI" saranno di consistenza tale da compensare integralmente eventuali maggiori fabbisogni sul quadro economico delle opere derivanti dagli interventi di riambientalizzazione.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare che i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Trattasi di disposizione avente carattere ordinamentale, dalla quale non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 25

(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

Con il **comma 1** viene istituito lo **Strumento finanziario** nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNISSI.

Lo **Strumento** finanzia prioritariamente i progetti del Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico ("PNISSI") di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, volti alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Lo **Strumento** è alimentato, come previsto dal **comma 2, lettera a)**, da una quota (pari a 1 miliardo di euro), a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR al predetto investimento dal fondo Next Generation EU-Italia e, come previsto ai sensi del **comma 2, lettera b)**, da eventuali risorse nazionali disponibili per gli investimenti in infrastrutture idriche, nonché da quelle che si rendono disponibili all'esito di riprogrammazioni,

definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni di programmi di finanziamento europei o nazionali.

Il **comma 3** con una disposizione di carattere transitorio, prevede che, in sede di prima applicazione, la quota delle risorse dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a) (ovverosia la quota a valere sul PNRR), sia destinata al finanziamento degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'Allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, per cause oggettive adeguatamente motivate dal soggetto attuatore, non risultino più in grado di conseguire nei termini previsti i traguardi e gli obiettivi connessi agli interventi programmati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 16 dicembre 2021, n. 517. Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" e alla "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera", entrambi già ricompresi nel PNISSI.

In relazione al progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del **sistema idrico del Peschiera**, preliminarmente, occorre ricordare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento 'Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. L'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022.

L'intervento per il completamento della **diga di Campolattaro** è anch'esso affidato ad un Commissario straordinario, nominato con DPCM del 9/05/2022. Il Commissario per l'espletamento del suo incarico si avvale della Regione Campania come stazione appaltante e soggetto attuatore. Il Commissario è titolare della programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori dell'intervento fino alla consegna delle opere finanziate al soggetto gestore in via ordinaria. Lo schema idrico di Campolattaro in via ordinaria sarà gestito del soggetto gestore del sistema della grande adduzione primaria della Regione Campania, funzionale all'approvvigionamento idrico di una pluralità di ambiti distrettuali del servizio idrico integrato, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato.

Di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

1. Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (CODICE INTERVENTO A1-30)

CUP: B87B20098990009
Importo Progetto: 741.094.967,91 €
Importo PNRR: 205.000.000,00 €
Importo FOI: 180.200.739,35 €
Fondi regionali: 50.065.766,18 €
Altro Nazionale: 151.000.000,00 €
FSC: 154.828.462,38 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	88.619.611,37 €	369.248.380,71 €	280.628.769,34 €	738.496.761,42 €
Importo realizzato nell'anno	185.601,03 €	2.412.605,46 €	- €	- €	- €	2.598.206,49 €
						741.094.967,91 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
LAVORI	531.252.245,85 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	54.349.458,88 €
ALTRO	46.646.957,14 €
PROGETTAZIONE E STUDI	71.824.742,70 €
IMPREVISTI	25.436.992,33 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	11.584.571,01 €
	741.094.967,91 €

Descrizione del progetto: Il progetto concerne l'utilizzo idropotabile e irriguo delle acque dell'invaso di Campolattaro, il punto di forza del progetto è rappresentato dall'impiego produttivo di uno dei principali invasi del Centro Sud, per finalità esclusivamente irrigue. L'opera di Campolattaro concorrerà al fabbisogno idrico di oltre 2,5 milioni di abitanti della Campania, consentendo al contempo l'irrigazione di circa 15.000 ettari della provincia di Benevento, destinati e destinabili a produzioni ad alto valore aggiunto.

2. ADDUTTRICE OTTAVIA – TRIONFALE (CODICE INTERVENTO A1-20)

CUP: G81B21006050002

Importo Progetto: 130.692.800,00 €

Importo PNRR: 23.000.000,00 €

Importo FOI: 16.417.000,00 €

Altro Nazionale: 91.275.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale

Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	45.659.236,15 €	37.318.051,02 €	82.977.287,17 €
Importo realizzato nell'anno	17.421,30 €	1.260.986,32 €	1.524.689,47 €	22.998.009,28 €	21.914.406,46 €	- €	47.715.512,83 €
							130.692.800,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ALTRO	41.887.462,78 €
PROGETTAZIONE E STUDI	3.655.408,00 €
IMPREVISTI	5.930.698,49 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.000.000,00 €
LAVORI	78.219.230,73 €
	130.692.800,00 €

Descrizione del progetto: Il sistema acquedottistico denominato Peschiera-Capore è la principale fonte di approvvigionamento idrico del territorio dell'ATO2 Lazio Centrale Roma. Il Centro Idrico di Ottavia, punto di recapito finale dell'Acquedotto Peschiera Destro, è uno dei nodi principali del sistema di smistamento della Capitale. Da esso partono le adduttrici che permettono il trasferimento della risorsa idrica verso il nodo Trionfale ed il Serbatoio di Monte Mario, da cui vengono alimentati molti quartieri del centro Città, e che poi proseguono verso il nodo Aurelio per l'alimentazione dei quadranti occidentali. Il progetto prevede una nuova linea di collegamento dal C.I. di Ottavia fino ad un nuovo centro idrico denominato Trionfale 2 creando un by-pass del centro idrico Trionfale esistente. L'intervento prevede la realizzazione di una condotta adduttrice DN2500/2000mm in acciaio dal C.I. Ottavia per una lunghezza complessiva pari a circa 5200 metri.

3.NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17)

CUP: G21B21005230002

Importo Progetto: 246.846.800,00 €

Importo PNRR: 57.000.000,00 €

Importo FOI: 59.010.000,00 €

Altro Nazionale: 130.836.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	79.950.832,96 €	88.569.238,58 €	168.520.071,54 €

Importo realizzato nell'anno	745.118,41 €	1.735.504,64 €	1.942.963,81 €	2.454.309,12 €	30.300.251,71 €	41.148.580,77 €	- €	78.326.728,46 €
								246.846.800,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	2.100.000,00 €
ALTRO	97.085.521,35 €
LAVORI	126.868.895,66 €
PROGETTAZIONE E STUDI	6.617.121,00 €
IMPREVISTI	14.175.261,99 €
	246.846.800,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento in oggetto consiste nella prima delle tre fasi funzionali che prevedono il rifacimento dell'Acquedotto Marcio che rappresenta il secondo sistema di adduzione dell'ATO2 Lazio Centrale Roma e che risulta in esercizio continuato da oltre 100 anni. Questa prima fase funzionale, il cui tracciato interessa i comuni dell'alta valle dell'Aniene, prevede la realizzazione di un primo tratto di lunghezza pari a circa 2,3 km di due condotte in acciaio DN2000 a superficie libera e di un secondo tratto in pressione con tubazione DN1800 in cemento armato vibrocompresso (c.a.v.) rivestito internamente in PEAD di lunghezza pari a 5 km fino al nodo, denominato Sifone Ceraso, di interconnessione agli acquedotti esistenti. Lo scavo e la posa di quest'ultimo tratto avviene attraverso la tecnologia di scavo in microtunneling. Al termine dell'intervento sarà possibile alimentare mediante il nuovo sistema idraulico realizzato, con una portata pari a quella media odierna di 4,2 m³/s, le due gallerie esistenti a valle del nodo di connessione con le stesse.

Il **comma 4**, con una ulteriore disposizione di carattere transitorio, prevede che, in sede di prima applicazione, la quota delle risorse dello Strumento finanziario in parola di cui al comma 2, lettera b) (ovverosia la quota riveniente da eventuali risorse nazionali), sia prioritariamente destinata al finanziamento degli interventi del settore idrico colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1, Misura 2, Componente 4. Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" e degli interventi di "Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1", entrambi già ricompresi nel PNISSI. Conseguentemente, al comma 5, si dispone il contestuale definanziamento dei suddetti interventi dall'Investimento 4.1, Misura 2, Componente 4, del PNRR.

Di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA ALLA NORMATIVA DPR 1363/59 E DM 26/06/2014, COMPENSIVI DELL'UTILIZZO DELL'INVASO A SCOPI IRRIGUI (CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 2)

CUP: B94H20001600001
CLP : M2C4-I4.1-A1-1 lotto 2
Importo Progetto: 25.000.000,00 €
Importo PNRR: 25.000.000,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	24.856.087,47 €	24.856.087,47 €
Importo realizzato nell'anno	143.667,53 €	245,00 €	- €	143.912,53 €
				25.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
SERVIZI DI CONSULENZA	10.000,00 €
INTERFERENZE	20.000,00 €
LAVORI	13.387.766,73 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	2.993.588,53 €
ALTRO	2.005.418,26 €
PROGETTAZIONE E STUDI	950.647,79 €
ONERI DI SICUREZZA	219.453,84 €
IMPREVISTI	4.070.889,38 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.342.235,47 €
	25.000.000,00 €

CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 4

CUP: B94H20001600001
CLP : M2C4-I4.1-A1-1 lotto 4
Importo Progetto: 2.000.000,00 €
Importo PNRR: 2.000.000,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	1.927.023,03 €	1.927.023,03 €
Importo realizzato nell'anno	68.940,57 €	4.036,40 €	- €	72.976,97 €
				2.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
INTERFERENZE	10.000,00 €

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	7.500,00 €
LAVORI	1.341.402,06 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	319.704,45 €
ALTRO	28.467,68 €
PROGETTAZIONE E STUDI	136.232,32 €
ONERI DI SICUREZZA	111.800,00 €
IMPREVISTI	44.893,49 €
	2.000.000,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento prevede l'adeguamento e completamento delle arginature perimetrali della cassa di espansione del fiume Secchia e realizzazione di opere per l'utilizzo di una parte dell'invaso per scopi irrigui ed è suddiviso in due lotti funzionali. Il LOTTO 2 prevede l'adeguamento in sagoma e in quota dei rilevati esistenti a contenimento dell'invaso alla quota di 51,75 m s.l.m., mentre il LOTTO 4 vedrà la realizzazione degli impianti di prelievo dall'invaso (pompe e manufatti per il sollevamento) e delle opere di adduzione (condotte/canali di distribuzione) dall'invaso alla rete di distribuzione gestita dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale.

5. RECUPERO DI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL F. MARECCHIA, CON FUNZIONE DI STOCCAGGIO PER SOCCORSO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA SULLA BASSA VALMARECCHIA, LAMINAZIONE DELLE PIENE ED USO AMBIENTALE - STRALCIO 1 (CODICE INTERVENTO A1-4)

CUP: G83D21003240006

Importo Progetto: 16.107.788,13 €

Importo PNRR: 12.126.800,00 €

Importo FOI: 3.730.988,13 €

Altro Nazionale: 250.000,00 €

Altro UE: -

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	8.743.434,40 €	8.743.434,40 €
Importo realizzato nell'anno	32.391,30 €	34.392,65 €	3.410.007,98 €	3.887.561,80 €	- €	7.364.353,73 €
						16.107.788,13 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
LAVORI	10.338.161,91 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	2.274.395,62 €
PROGETTAZIONE E STUDI	388.989,56 €
IMPREVISTI	259.000,00 €
IVA RESIDUA	95.451,07 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	21.080,00 €
ALTRO	2.730.709,97 €
	16.107.788,13 €

Descrizione del progetto: Il progetto si configura come un recupero e ampliamento di capacità di invaso (recupero della capacità del volume laterale – ampliamento con il volume a fiume) e contestualmente prevede anche un efficientamento di derivazioni idriche esistenti di primaria

importanza. In particolare la riqualificazione dell'esistente traversa posta sul torrente Enza in località Cerezzola permette di assicurare il mantenimento ed il miglioramento in via principale dell'attuale derivazione irrigua da acque superficiali verso lo storico Canale ducale d'Enza posto a servizio dei territori di alta pianura del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e del Consorzio di Bonifica Parmense ed in via secondaria per l'idropotabile anche dell'esistente galleria filtrante in subalveo in gestione ad Irete Società del Gruppo Iren.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate a reintegrare le risorse che risultano oggetto di riduzione o rimodulazione nell'ambito dei finanziamenti già assentiti.

Al **comma 5** si prevede che gli interventi di cui al comma 4 sono contestualmente defianziati dall'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR.

Al **comma 6**, si prevede che entro il 30 aprile 2026 le risorse nella disponibilità di INVITALIA, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 39.848.621,45 per essere riassegnate allo Strumento finanziario di cui trattasi. Tali risorse concorreranno alla quota delle risorse dello Strumento ascrivibile al comma 2, lettera b), e, pertanto, a mente del precedente comma 4, saranno prioritariamente destinate al finanziamento dei predetti interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia e di recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia.

Il **comma 7** specifica le finalità a regime dello Strumento finanziario di cui trattasi, prevedendo che le risorse ascrivibili al comma 2, lettera a), ovverosia quelle a valere su risorse PNRR, sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico, purché ricompresi nel PNISSI. Prevede inoltre l'estensione anche ai gestori del servizio idrico - accreditati all'anagrafica operatori di cui all'articolo 5 della delibera 347/2012/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ivi inclusi quelli operanti nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, della possibilità di accedere ai contributi dello Strumento di cui al comma 1.

Il **comma 8** stabilisce che, per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le previsioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Si prevede inoltre che, con la medesima convenzione sono definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 7, individuati tra gli interventi ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

Il **comma 9** prevede che, in relazione ai contributi da riconoscere a valere sulla quota dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a), INVITALIA S.p.A. entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e rende pubblici:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali corredate dei relativi cronoprogrammi;
- b) i limiti massimi dei contributi e le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
- c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri di valutazione delle proposte, coerenti con gli obiettivi del PNISSI e con le finalità del PNRR, privilegiando la leva finanziaria pubblico-privata e i partenariati;

Il **comma 10** affida ad INVITALIA S.p.A. il compito di esaminare le proposte presentate e predisporre un elenco delle iniziative ammissibili a finanziamento. Tale procedura assicura la trasparenza, l'uniformità dei criteri di valutazione e la tracciabilità delle decisioni, in coerenza con le linee guida del MEF e della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei fondi PNRR e PNC.

Il **comma 11** stabilisce che gli oneri di gestione dello Strumento da parte di INVITALIA sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a). Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 12** interviene sui termini della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 8, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma è volta ad accelerare il completamento del procedimento di perfezionamento della convenzione, riducendo i tempi necessari alla sua efficacia e assicurando una più tempestiva operatività al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle attività disciplinate dall'atto convenzionale. Sotto il profilo ordinamentale, l'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo. **La disposizione ha carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 26

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione delle misure di interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell'ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all'investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Il comma in esame provvede altresì alla quantificazione del relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

Al riguardo, si precisa che con riferimento alla misura M4C2, Investimento 2.3 afferente ai centri di trasferimento tecnologico, si provvede a valere nell'ambito delle stesse misure del PNRR interessate dalle attività oggetto dell'articolato. È stato infatti concordato con la Commissione europea un nuovo "costing" della misura, che autorizza una percentuale (sino al 2%) di utilizzo delle risorse destinate alla stessa alle attività di controllo e verifica. Inoltre, con riferimento alla quantificazione delle risorse necessarie, le stesse sono state stimate come segue: a) per il supporto alla gestione e all'attività di controllo, si stima un costo complessivamente pari a 5,5 milioni di euro, correlato all'impiego di personale con profili junior, middle e senior; b) per l'adozione di supporti tecnologici digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura, si stima un costo complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all' "investimento Transizione 4.0". **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti "Testing and experimentation facilities" (TEF) denominati AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. progetti "TEF" sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Digital Europe Programme (DEP). **A tali fini, il comma in esame prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 e individua la copertura dei relativi oneri. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.**

L'onere finanziario complessivamente derivante dalla disposizione in esame è, dunque, pari a euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 ripartito, sulla base delle più recenti stime di fabbisogno condivise dai soggetti attuatori, come segue:

Progetto	Fabbisogno 2026
AgriFoodTEF	€ 3.703.776,50
AI-MATTERS (stima)	€ 2.620.986,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.324.762,50

Il finanziamento della misura è garantito dalla rimodulazione finanziaria del capitolo 7356 – 1 "Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti", nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Di seguito si riporta l'attuale dotazione finanziaria del fondo *de quo*, con le occorrenti disponibilità, sulle quali andranno a gravare gli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro **6.324.762,50** per l'anno 2026.

Capitolo – PG	Esercizio	COMPETENZA	CASSA
7356 – 1	2026	400.000.000,00	400.000.000,00

ART. 27

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

In particolare, **la lettera a)**, interviene sull’articolo 30 del d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di, “*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”, prevedendo:

- **al n. 1)**, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (i.e. ARERA, ART). Si tratta di un’attività di collaborazione istituzionale che viene ordinariamente effettuata nell’ambito dei compiti di monitoraggio cui le stesse sono preposte e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **al n. 2)**, che è sufficiente il verificarsi di una sola delle condizioni indicate affinché l’andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale sia considerata dall’ente locale insoddisfacente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti per la finanza pubblica;**
- **al n. 3)** si introduce, poi, una ulteriore fattispecie di risoluzione in capo all’ente locale del contratto di affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire non solo in caso di mancata attuazione del Piano di risanamento da parte del gestore, ma anche quanto il gestore non lo adotti entro il termine massimo di tre mesi o il predetto Piano sia valutato come del tutto insufficiente. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni coinvolte, considerato che, in generale, tutte le attività di monitoraggio e controllo sull’andamento gestionale del TPL sono già attribuite agli enti locali dalla legislazione vigente.**

Il **comma 1, lettera b)**, reca modifiche all’articolo 31-bis, del richiamato d.lgs. n. 201 del 2022, in materia di sanzioni, prevedendo che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame. **La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 2 integra il comma 14, primo periodo, dell’articolo 1, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al fine di rendere esplicito il richiamo di uno degli obiettivi che devono essere perseguiti con l’atto di indirizzo strategico, che deve essere elaborato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’università e della ricerca, in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, ovvero quello di razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli Uffici per il trasferimento tecnologico. **La disposizione ha carattere ordinamentale in quanto si limita a chiarire e definire uno dei contenuti che deve avere l’atto di indirizzo strategico elaborato dai predetti Ministeri.**

Il comma 3 introduce ulteriori criteri specifici dei quali si deve tenere conto nell’ambito delle procedure di revisione complessiva del processo di convenzionamento delle strutture sanitarie che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 36 della legge per la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024), dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

L'articolo in esame **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale** in quanto la spesa ivi prevista, pari complessivamente a € 4.130.520.000,00, risulta integralmente coperta dalle risorse già assegnate all'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea tramite il NextGenerationEU.

In particolare, l'onere finanziario è imputato sulle somme stanziare per la Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4 del PNRR, per i seguenti importi: Investimento 1.1 "Sviluppo di sistemi agri-voltaici" euro 1.099.000.000,00; Investimento 1.2 "Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili" euro 795.500.000,00; Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare" euro 2.236.020.000,00.

Quanto alle singole disposizioni, il **comma 1** istituisce appositi Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici, di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo. In particolare, viene previsto che le misure originarie del PNRR di cui alla Missione 2 – Componente 2 (M2C2) siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti "Sviluppo agrovoltaico" (Investimento 1.1), "Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo" (Investimento 1.2) e "Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare" (Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione, **ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 non derivandone pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle bollette elettriche.**

La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni programma di investimento specifici accordi attuativi tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la specifica della descrizione del processo decisionale, dei requisiti della politica di sovvenzionamento associata, dell'importo coperto dall'accordo di attuazione, con l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo, per come puntualmente riportata all'interno del PNRR. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro del GSE al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per quanto precedentemente specificato, ovvero che agli oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili". In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (Decreti Ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare 24 mesi dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del D.lgs.199/2021, i quali disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. La norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate e autorizzate dalla Commissione europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento al pieno rispetto del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. Si precisa che la disposizione in esame agisce in continuità alle previsioni dei decreti attuativi oggi in vigore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevedendo il subentro del GSE in tutte le attività di gestione dei contributi di sovvenzione. Giova ricordare che tutti e tre gli strumenti (agrivoltaico, biometano, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo) sono stati concepiti prevedendo sia un contributo in conto capitale (finanziato con risorse PNRR) sia una tariffa incentivante (finanziata con risorse nazionali). I tre regimi di aiuto, con tale impostazione, sono stati approvati da specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea, anche sotto il profilo della cumulabilità (le misure sono state, infatti, valutate dalla commissione europea in sede di verifica della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato proprio al fine di accertarne la cumulabilità con le tariffe incentivanti). In particolare, per il DM agrivoltaico la tariffa è tarata rispetto alla presenza del contributo in conto capitale; per il DM CACER, che prevede due meccanismi distinti, è previsto che il meccanismo in tariffa sia sempre cumulabile con contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento a fronte di opportune riduzioni del livello tariffario stesso, al fine di rendere l'intensità dell'aiuto compatibile con le previsioni delle linee guida in materia di aiuti di Stato.

L'attuale formulazione del comma 5 è già presente, infatti, in tutti i decreti attuativi del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui devono essere sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (ad es. divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

Il comma 9 disciplina gli aspetti finanziari e contabili della gestione del programma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione transitoria dei contributi ai beneficiari finali, nelle more della formalizzazione degli accordi attuativi MASE-GSE. In particolare, il comma in esame autorizza il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il trasferimento di una quota delle risorse PNRR già assegnate ai programmi di intervento, entro un limite massimo predeterminato del 10 per cento, al solo fine di assicurare l'avvio operativo delle misure dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione dei contributi ai beneficiari finali è espressamente subordinata alla previa disponibilità delle risorse PNRR già trasferite al GSE, escludendo, pertanto, qualsiasi anticipazione di risorse proprie del Gestore. **Tale impostazione garantisce la piena neutralità della disposizione rispetto ai saldi di finanza pubblica, in quanto la spesa per contributi in conto capitale è effettuata esclusivamente a valere su risorse PNRR già trasferite e disponibili. Dall'attuazione della disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** La previsione risponde, altresì, all'esigenza di assicurare la necessaria continuità operativa dei programmi e la tempestiva erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, evitando ritardi connessi alla fisiologica sequenza degli adempimenti amministrativi e alla formalizzazione degli accordi attuativi, senza incidere sul quadro complessivo delle risorse e nel rispetto delle modalità di gestione finanziaria del PNRR.

Il **comma 10** autorizza la spesa, nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2026, necessaria a fronteggiare gli impegni già contrattualizzati nell'ambito della misura **"Idrogeno nei settori hard-to-abate"** prima della sua espunzione dal PNRR. L'importo di 16 milioni di euro corrisponde al fabbisogno residuo per completare due progetti pilota attualmente in esecuzione, unitamente ai relativi costi di assistenza tecnica (convenzione operativa con Invitalia). Si tratta, dunque, della copertura finanziaria delle obbligazioni già assunte e non di nuovi interventi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 del PNRR.

Nello specifico la copertura dell'onere avviene mediante riallocazione di risorse interne senza impatto incrementale sulla finanza pubblica. La misura M2C2 Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)", anch'essa parte della Missione 2 del PNRR, presentava una dotazione iniziale di 500 milioni di euro (successivamente integrata da ulteriori 90 milioni nell'ambito del capitolo REPowerEU) destinata a finanziare progetti di produzione e utilizzo locale di idrogeno verde in siti industriali dismessi con target di completamento di 12 impianti previsti per il 30 giugno 2026. I progetti ad oggi approvati (oltre 50) ed in corso nell'ambito della predetta Misura garantiscono con ampio margine il conseguimento del target PNRR.

Per questa Misura risultano risorse residue (economie non riallocabili) per importi superiori a 20 milioni di euro. Si precisa che le economie derivanti dalla fase attuativa dell'Investimento 3.1, ad esempio per rinunce per alcuni progetti, non sono più riallocabili nell'ambito della medesima misura, dato il completamento degli iter di aggiudicazione e l'impossibilità di attivare nuovi interventi nel ristretto orizzonte temporale rimanente del PNRR. Le risorse liberate, parallelamente a quanto già avvenuto per precedenti misure PNRR, sono destinate alla copertura del presente articolo.

ART. 29

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 reca, **alla lettera a)**, modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term Review (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione si limita a **precisare che eventuali modifiche degli accordi per la coesione potranno effettuarsi soltanto a seguito di idonea verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto, sul punto, dai commi 750 e 754 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, provvedendo, per l'effetto, ad adeguare le previsioni del citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023.**

Trattasi, conseguentemente, di una disposizione di contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica dal momento che la in commento è finalizzata ad allineare le previsioni del decreto-legge n. 124 del 2023 a quanto disposto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge di bilancio 2026, che autorizzano la modifica dei cronoprogrammi degli Accordi per la coesione esclusivamente nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa.

Al **comma 1, lett. b)** si prevede l'incremento dal 10 per cento al 20 per cento dell'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto incremento della percentuale massima di anticipazione concedibile opera nei limiti delle risorse già stanziati e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, senza pertanto determinare effetti di accelerazione della spesa.**

Il comma 2 si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforzando la dotazione finanziaria, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

Con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge n. 178 del 2020, ha assegnato al Ministero del turismo risorse pari a 121.138.038,00 euro. Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di complessivi 200 milioni di euro.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo

1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, la disposizione in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro complessivi (50 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni per il 2027) per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate.

Il comma in rassegna provvede altresì ad individuare le fonti di finanziamento per la copertura degli oneri previsti e conseguentemente a regolare dal punto di vista contabile l'impatto in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, disponendo, al successivo **comma 3**, l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, istituito dalla legge n. 296 del 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ulteriori 200 milioni di euro complessivi (50 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni per il 2027).

Tanto premesso, il finanziamento degli oneri ivi previsti, pari a complessivi 400 milioni di euro, è assicurato:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme disponibili in conto residui sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020;

b) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Conseguentemente, i commi 2 e 3 non determinano nuovi o maggiori oneri, dal momento che ai relativi oneri si farà fronte mediante riprogrammazione delle risorse FSC già stanziato ovvero tramite corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, assicurandosi, in tal modo, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il **comma 4** autorizza lo stanziamento di risorse pari a complessivi 90 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartite in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e in 80 milioni di euro per l'annualità 2027.

Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa opera nell'ambito delle risorse disponibili del FSC 2021-2027, che risultano già assegnate al Dipartimento delle politiche di coesione e libere da impegni.

Il **comma 5** prevede che, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione sia disposto il finanziamento:

a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2020 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

La disposizione comporta oneri pari complessivamente 15,7 milioni di euro, la cui copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 in coordinamento con le disposizioni recate dal successivo comma 6.

Il **comma 6** prevede che per le finalità di cui al comma 2, lettera a) e al comma 5 è disposta la revoca, per l'importo di 65,7 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. La revoca comporta la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. Le risorse revocate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A tale riguardo, si illustra di seguito il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di **economie maturate su una dotazione originaria di 445 milioni di euro**, nell'ambito delle due iniziative finanziate con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020: "Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022"; "Professionisti al Sud – articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152/2021".

La legge n. 178 del 2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'articolo 1, comma 179, ha previsto la possibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle politiche di coesione - in particolare le regioni del Mezzogiorno - di assumere personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino a 2.800 unità e per una durata massima di 36 mesi, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).

Per dare attuazione alla citata misura, sono stati pubblicati due bandi di concorso nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021, che hanno determinato l'assunzione di un numero di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa 90 milioni di euro.

Successivamente, l'articolo 11 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha disciplinato l'utilizzo delle risorse non impegnate nell'ambito dei citati concorsi, a causa dell'insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione. In virtù di tale disposizione, le risorse in questione potevano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La durata dei contratti non poteva superare i 36 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

La c.d. "Circolare attuativa ai sensi della Legge n. 79/2022", ha autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per un importo complessivo pari a euro 245.788.124, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a euro 174.830.225, **generando economie di spesa pari a euro 70.957.899**.

In aggiunta a quanto sopra, con il decreto-legge n. 152 del 2021 è stata introdotta la misura "Professionisti al Sud", che ha consentito all'Agenzia per la Coesione Territoriale di stipulare contratti di collaborazione, della durata massima di 36 mesi con professionisti ad alta specializzazione destinati a fornire supporto tecnico agli enti locali del Mezzogiorno.

L'onere derivante dall'attuazione della misura in esame, nel limite di 67 milioni di euro, è stato posto anch'esso a carico del POC "Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020".

L'iniziativa ha consentito la contrattualizzazione di 360 unità di esperti, per un totale di risorse impegnate pari a circa 20 milioni di euro, **con economie residue stimate in circa 47 milioni di euro.**

Da ultimo, l'articolo 6 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto la possibilità per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud di poter utilizzare le risorse POC non ancora impegnate alla data del 31 luglio 2024 per finanziare ulteriori azioni di supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica "Capacità per la Coesione" 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti, ad oggi, risultano impegnate risorse per importi pari, complessivamente, ad euro 42.211.876.

Premesso quanto sopra, si riporta nella tabella seguente l'indicazione dei costi relativi a ciascuna delle tre misure sopra illustrate, con separata evidenziazione delle somme impegnate e delle conseguenti economie maturate.

Descrizione	Dotazione da Programma	Costo ammesso a finanziamento	Economie
<i>Concorso coesione SUD (L. Bilancio 2021, art. 1, c. 179)</i>	445.000.000,00	90.000.000,00	0,00
<i>Circolari attuative ai sensi della Legge n. 79/2022</i>		245.788.124,00	70.957.899,00
<i>Professionisti al Sud (art. 31 bis, c. 7,8,9 d.l. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021)</i>		67.000.000,00	47.000.000,00
<i>Progetti finanziati in ragione dell'art. 6 del DL 60 del 2024</i>		42.211.876,00	0,00
Totale		445.000.000,00	445.000.000,00

All'uopo, si precisa che l'articolo 1, comma 721, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2026, ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di dette economie nella misura di 50 milioni di euro. **Conseguentemente, risultano allo stato ancora disponibili economie nella misura di euro 67.957.899,00.**

ART. 30 (Disposizioni finanziarie)

Il presente articolo disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR, prevedendo:

- al [comma 1](#), l'acquisizione alla disponibilità dei conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, n. 178 del 2020 ("Ministero dell'economia e delle

finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” e “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito”) delle economie di spesa maturate nell'ambito di misure PNRR indicate nella tabella inclusa nell'allegato 2.

La disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto le risorse in parola derivano da economie di spesa maturate dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi inclusi nel PNRR e dai soggetti attuatori dei medesimi;

- al **comma 2**, il versamento sui medesimi conti di tesoreria delle economie ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, maturate sulle misure PNRR a titolarità delle amministrazioni centrali, secondo quanto sarà rilevabile dal sistema ReGiS.

La disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto le risorse in parola derivano da economie di spesa maturate dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi inclusi nel PNRR e dai soggetti attuatori dei medesimi;

- al **comma 3**, l'accertamento delle risorse libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea ad opera di ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

La disposizione in commento non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a disciplinare le modalità di accertamento delle economie maturate;

- al **comma 4**, la destinazione delle risorse individuate ai sensi del comma 3 a specifiche iniziative e interventi mediante apposito dPCM, adottato, in coerenza con i saldi di finanza pubblica, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La previsione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- al **comma 5**, al fine di assicurare idonea compensazione alla copertura individuata ai sensi del dell'articolo 2, comma 4 del presente decreto, pari complessivamente a euro 31.995.278,52, ai fini della proroga delle Unità di missione PNRR delle Amministrazioni centrali, della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie sino al 2029 (prevista al comma 2 del medesimo articolo) è garantita la destinazione di euro 14.418.279 al Fondo per le esigenze indifferibili e di euro 17.577.000 al **Fondo XXX** rinvenienti dalle economie accertate ai sensi del comma 3 a decorrere dal 30 giugno 2026.

La disposizione in rassegna non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le risorse da destinare all'alimentazione del Fondo per le esigenze indifferibili e al Fondo xxx sono costituite unicamente da economie di spesa accertate e, dunque, da risorse prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti e non destinate al finanziamento di interventi ricompresi nel PNRR.

- al **comma 6**, l'estensione alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi PNRR, della disciplina dell'articolo 9, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, rendendo tali risorse, di conseguenza:
 - non assoggettabili ad esecuzione forzata;

- non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

La disposizione in rassegna non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- al **comma 7**, l'onere in capo ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento;

La disposizione in rassegna non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- al **comma 8**, l'onere di supervisionare, da parte delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema Regis anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Anche la norma in rassegna presenta un contenuto ordinamentale, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- al **comma 9**, l'obbligo di recupero delle risorse rimaste in tutto o in parte inutilizzate a causa della mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero dell'indebito o mancato utilizzo delle risorse medesime, da parte delle Amministrazioni centrali titolare delle misure.

Le previsioni contenute nel comma in rassegna presentano natura meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- al **comma 10**, il ricorso alle procedure delineate al comma 3 nell'ipotesi di riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate presso i soggetti gestori.

Il comma in esame non comporta nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto, infine, al **comma 11**, le previsioni ivi contenute intervengono sull'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, con l'obiettivo di **semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto**, garantendo al contempo la continuità dei procedimenti amministrativi già avviati, la certezza giuridica per i soggetti interessati e l'adeguamento della disciplina nazionale ai rilievi formulati informalmente in sede europea, rafforzandone la coerenza con i principi di trasparenza, neutralità economica e non selettività.

La disposizione in rassegna non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non incidendo sulla dotazione del Fondo, fissata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Essa si limita infatti a precisare i criteri soggettivi e le priorità di utilizzo delle risorse già stanziato, lasciando inalterato il quadro finanziario vigente.

La disciplina dei residui introdotta dai nuovi commi non determina l'insorgenza di nuovi diritti soggettivi, ma si limita a precisare l'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziato, garantendo l'invarianza finanziaria della misura; vale a dire, non introduce nuovi obblighi giuridici, ma definisce un ordine di destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate all'esito dei pagamenti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025, nel rispetto del limite di spesa annualmente autorizzato.

Ne consegue che la disposizione in rassegna è totalmente neutra sotto il profilo finanziario e non richiede alcuna copertura. L'attuazione avverrà nel rispetto del limite delle risorse disponibili attraverso eventuale aggiornamento del decreto interministeriale già previsto dall'articolo 23, comma

2, terzo periodo e del decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 213 del 2023, senza determinare effetti sul fabbisogno o sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

ART. 31
(Clausola di salvaguardia)

1. La disposizione chiarisce l'ambito territoriale di applicazione del decreto, prevedendo che le relative norme operino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 32
(Entrata in vigore)

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento. **La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**